CENTRO DOCUMENTAZIONE E STUDI CASSINATI

CDSC
ONLUS

cdsc@cassino2000.com

STUDI CASSINATI

ANNO I - N. 1 (GIUGNO 2001)

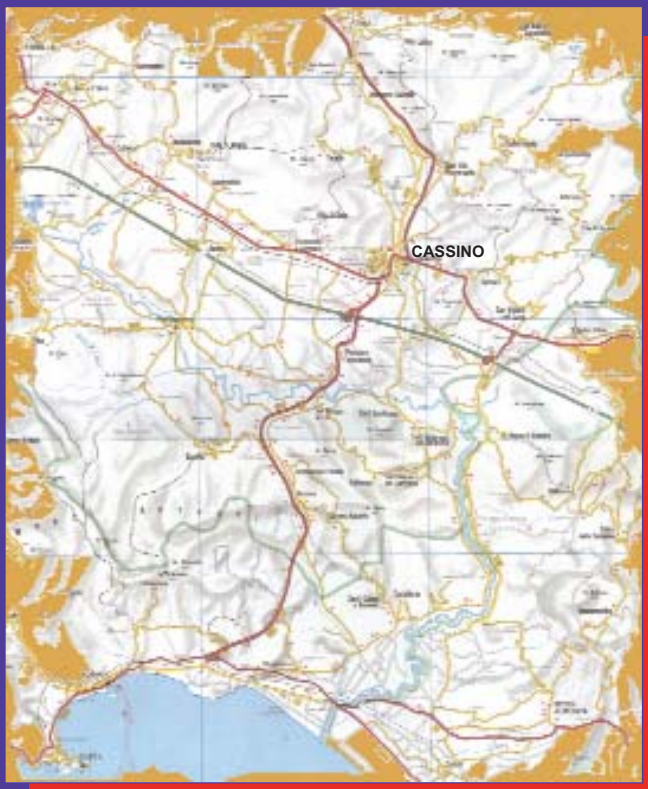

Supplemento al numero odierno de L'INCHIESTA
L'INCHIESTA + STUDI CASSINATI £. 3.000

BOLLETTINO TRIMESTRALE DI STUDI STORICI DEL LAZIO MERIDIONALE

edizioni cassino

Articoli, foto, ed altro inviati in redazione, anche se non pubblicati, non vengono restituiti.

Si raccomanda di inviare i testi per posta elettronica o in floppy disk o Cd-Rom sì da evitare possibili errori di battitura.

Il contenuto e l'attendibilità degli articoli pubblicati sono da riferirsi sempre alla responsabilità degli autori.

***

Copie arretrate possono essere acquistate presso i punti vendita segnalati oppure richiesti alla redazione al prezzo doppio di quello di copertina.

È consentita la spedizione a domicilio: al prezzo di copertina saranno aggiunte le spese di spedizione postale.

***

Punti vendita:

Tutte le librerie e le edicole del Cassinate nella prima settimana di uscita del numero;

per il restante periodo:

- **Libreria Gerini, C.so Repubblica, 169 - 03043 CASSINO - Tel. 077622586**
- **libreria Gulliver, C.so Repubblica, 160 - 03043 CASSINO - Tel. 077622514**

C D S C

Centro Documentazione e Studi Cassinati - Onlus

STUDI CASSINATI

Bollettino trimestrale di studi storici del Lazio meridionale

Anno I, n. 1, Giugno 2001

Direttore: *Emilio Pistilli*
Direttore Responsabile: *Giovanni D'Orefice*
Vice Direttore: *Giovanni Petrucci*
Redazione:
Gino Alonzi, Alberto Mangiante, Marco Mangiante, Sergio Saragosa, Fernando Sidonio, Guido Vettese, Maurizio Zambardi.

cdsc@cassino2000.com

Autorizzazione del Tribunale di Cassino N. 671/01

Recapito provvisorio:
c/o Emilio Pistilli, via S. Pasquale, 37 - 03043 CASSINO - Tel. 077623311

edizioni cassino srl - Via Arigni, 160 - Cassino
Stampa: Grafiche Ponticelli S.p.a.

In questo numero:

Pag. 2 - Editoriale
" 3 - Emilio Pistilli, *Lo Statuto di S. Germano dell'a bate Tommaso I - 1285 - 1288*
" 17 - Lo Statuto di S. Germano (1285-1288)
" 47 - Notiziario CDSC
" 48 - Giovanni Petrucci: *Ricordo dell'abate Gregorio Diamare a S. Elia F. Rapido*
" 51 - Segnalazioni bibliografiche
" 53 - Jacques Debergh, *Luca Lancia di San Germano (sec. XVI)*
" 57 - Catasti Onciari in Terra di Lavoro
" 59 - Giovanni D'Orefice: *Il Museo Archeologico di Aquino*
" 62 - *Presentazione del ninfeo Ponari*
" 63 - *Restaurato il Teatro Romano di Cassino*

EDITORIALE

Compito fondamentale che si è assunto il CDSC è quello della ricerca e della raccolta, in ambito soprattutto storico locale, di tutto quanto possa concorrere alla conoscenza e all'approfondimento del passato delle nostre popolazioni. Ma raccogliere e documentare senza divulgare, senza, cioè, far partecipi gli altri dei risultati delle ricerche, sarebbe lavoro sterile, fine a se stesso.
È da tale considerazione che nasce questo periodico. Dunque nessuna volontà, da parte nostra, di porci in concorrenza con altre analoghe e sicuramente più prestigiose pubblicazioni: vuole essere semplicemente uno strumento di lavoro, di valutazione e di diffusione del nostro operato.
Non mancheremo, tuttavia, di ospitare eventuali interventi di altri studiosi o anche lettori che vorranno farci pervenire le proprie segnalazioni o ricerche.
Tutto ciò, ovviamente, potrà anche essere materia di dibattito culturale condotto all'insegna di serena contrapposizione, senza preclusioni ideologiche e lontano da posizioni sterilmente preconcette.
Non mancheremo, infine, di proporre, ai nostri lettori e agli studiosi, la pubblicazione di documenti di difficile reperimento o consultazione che possano contribuire alla ulteriore conoscenza del nostro passato.
L'ambito territoriale di interesse dei nostri studi e di questo periodico è il Cassinate, intentendo, con tale riferimento, i paesi della ex Terra Sancti Benedicti e della possibile ed auspicabile provincia di Cassino: vale a dire il basso Lazio ed i limitrofi territori del Casertano e Venafrano.

e. p.

LO STATUTO DI S. GERMANO DELL'ABATE TOMMASO I - 1285/88

Emilio Pistilli

L'attività normativa nella Terra di S. Benedetto

Con la formazione della società urbana, a partire già dal sec. XI, le comunità locali riuscirono ad ottenere dai loro signori forme di garanzia nell'organizzazione sociale che presero il nome di *Privilegi*, *carte di libertà*, *statuti*, *costituzioni*, *inquisizioni*, *sentenze*, destinate a regolamentare lo sfruttamento delle acque, la sorveglianza contro i danni compiuti dagli uomini o dagli animali alle piante, l'amministrazione della giustizia, la sorveglianza contro gli incendi, ecc. In particolari periodi storici, infatti, come l'imminenza di guerre o la necessità di tenere a freno la popolazione in stato di agitazione, fu necessario concedere condizioni privilegiate per il buon ordinamento della vita civile e per garantire i diritti essenziali della persona, riorganizzando la vita amministrativa della signoria, ed emanando norme di polizia locale. Afferma il Salvioli che il signore, vescovo o abate, nei suoi domini era signore e giudice, poteva promulgare leggi e bandi in forma di sentenze o come statuti locali ed i suoi dipendenti dovevano rispettarli[1].

Questa attività normativa fu molto intensa presso gli abati di Montecassino, soprattutto nel sec. XIII. L'abbazia di Montecassino è la signoria ecclesiastica del Medio Evo che ne concesse il maggior numero. Ma c'è da presumere che già dai secoli precedenti si avessero esempi di tali concessioni; infatti nelle sentenze pronunciate dall'abate Bernardo I contro le università di S. Vittore, S. Pietro Infine, Bantra, S. Elia, Vallerotonda, si legge: "*Inspecto privilegio ipso a predecessoribus nostris concesso*". Possiamo, inoltre, supporre che ogni castello avesse il suo privilegio più o meno ampio[2].

Fuori della Terra di S. Benedetto gli statuti furono emanazione delle stesse *universitates civium*, anche se spesso confermati dai signori feudali. Furono passati per iscritto al tempo degli Angioini, ma la loro origine era sicuramente quella degli ordinamenti longobardi[3].

---

1 - G. SALVIOLI, *Storia della immunità delle signorie e giustizie delle Chiese in Italia*, vol.II, Napoli 1927.

2 - E. GATTOLA, *Accessiones ad historiam Abbatiae Cassinensis*, Coleti, Venetiis, 1734, vol. I, pagg. 345-346.

3 - G. RACCIOPPI, *Gli statuti della bagliva delle antiche comunità del Napoletano*, in Archivio Storico per le Province Napoletane, VI (1881), fasc. I-II.

4

Privilegi e Carte di libertà

Sono giunti sino a noi solo 12 privilegi e precisamente quelli di Traetto, Suio, Cervaro, Casal di Castellone in Puglia, nel territorio della città di Troia, Piedimonte, Pontecorvo, S. Angelo in Theodice, Atina, Fella, in Calabria, S. Germano, S. Pietro in Monastero, S. Apollinare, S. Ambrogio.

I suddetti privilegi furono rilasciati dall'abbazia per accattivarsi le popolazioni passate da poco sotto il suo dominio (Suio, Traetto, Atina) e per accattivarsi quelle più ribelli (S. Germano, Piedimonte, Pontecorvo, S. Angelo in Theodice) concedendo loro moderazione ed esenzioni dal pagamento di tributi vari, di prestazioni di "servizio", garanzia del rispetto dei diritti essenziali della persona; diritti, questi, che nel Medio Evo erano stati soppressi dai signori del tempo[4].

Le signorie locali avevano ridotto gli uomini a oggetti: nessun atto della loro vita poteva essere fatto senza il consenso del proprio signore.

Le Carte di libertà furono una reazione al passato, che aveva imposto norme ed aveva circoscritto la libertà dei cittadini. Restituire ad essi alcune libertà fu una mossa strategica da parte dei signori: allentando i freni si poteva contare su un maggior appoggio della popolazione[5].

Esse, come già detto, dichiaravano la demanialità delle acque, dei corsi d'acqua, dei monti, pascoli, pianure, vie, mura castellane; affermavano il diritto del monastero a tagliare gli alberi per le proprie necessità. Inoltre dettavano le norme per la cessione e derivazione delle acque pubbliche; per la costruzione di mulini, frantoi e balcatoi; per il dissodamento e la cultura di terre boscose (*caese*); per le attività di caccia e pesca; per la riscossione del plateatico; per l'uso di pesi e misure; per il pagamento degli adiutori e della "procuratio" all'abate per la visita annuale ai castelli, anche se non veniva effettuata; per lo "jus affidandi" dei forestieri nella Terra di S. Benedetto; per la facoltà di libera disposizione dei beni da parte dei dipendenti; per il pagamento della terziaria; per la confisca dei beni delle persone che si trasferivano fuori della Terra; per le attività di vendita; per il rinnovo ventinovennale dei contratti e carte di franchigia; per la successione ereditaria; per la prestazione dei servizi e dei redditi dovuti al monastero dagli eredi; per la condizione giuridica e le alienazioni delle terre delle chiese parrocchiali.

L'abate Bernardo I Ayglerio (ab. 1263-1282) raccolse molti di tali documenti – o *Inquisizioni Generali* – nel suo Regesto I del 1273, edito da A. Caplet nel 1890[6].

---

4 - L. FABIANI, *La Terra di S. Benedetto*, I, Montecassino, 1968, pag. 384.
5 - G. SALVIOLI, op. cit., II; pag. 269.
6 - *Regesti Bernardi I abbatis Casinensis fragmenta*, Tipografia Vaticana, 1980.

Purtroppo, nonostante i riferimenti ad analoghi atti dei suoi predecessori, l'abate Bernardo non ci fornisce indicazioni per risalire ad essi e all'epoca della loro redazione.

Tuttavia egli non si fermò alle sole Inquisizioni Generali ma andò oltre regolando i diritti di plateatico, di transito sui fiumi Rapido, Liri, Garigliano, di macinatura dei cereali e delle olive. Tali diritti erano riscossi da sempre in via consuetudinaria, ma fu necessario metterli per iscritto perché non fossero più contestati. Nel 1273 furono emanate 7 inquisizioni, contenute nel Regesto II dell'abate Bernardo[7].

La prima riguarda i diritti di plateatico: "*Inquisitio facta in civitate S. Germani et omnibus castris et locis abbatiae Cas. de universis et singulis iuribus debitis officio cellariatus Cas. ratione plateae de hiis que venduntur sive emuntur, in locis predictis*".

La seconda inquisizione riguarda i diritti di passaggio attraverso scafe sui fiumi Rapido, Liri e Garigliano. Il diritto era riservato sia alle merci che alle persone che vi passavano.

Le scafe erano piccole imbarcazioni per l'attraversamento dei fiumi. La loro attività iniziava all'alba e terminava verso il tramonto, gli imbarchi avvenivano in posti diversi: sul Gari, presso S. Angelo in Theodice, sul Liri, presso S. Apollinare e Giuntura, sul Garigliano, presso S. Ambrogio.

Il titolo dell'inquisizione è il seguente:

"*Inquisitio facta in Abbatia Cas. de iuribus debitis officio Cellerariatus Cas; ratione pedagii ab hiis qui transitum faciunt per scafas existentes in fluminibus Liris, Garigliani et Rapidi ad supradictam Abbatiam spectantibus, ac etiam de hiis que trasferuntur super scafas praedictas*[8]".

Le restanti inquisizioni trattano dei diritti di macinatura dei cereali e delle olive nell'ambito del territorio di S. Benedetto, diritti di balcatoi, diritti di cottura nei forni esistenti nel territorio cassinese.

Statuti

Possiamo definire gli Statuti con Luigi Fabiani: «Con il termine 'statutum' o 'statuta' le carte cassinesi indicano non solo il complesso di norme che gli abati emanavano per regolare alcuni aspetti della vita municipale e della diocesi, ma anche alcune disposizioni particolari chiamate anche 'constitutiones', 'decreta'. Gli statu-

7 - *Regesto II di Bernardo Abate*, a. 1273, manoscritto inedito in Archivio di Montecassino.
8 - ibid., pag. 77; G. CHIALVO, *Diritti di traghetto in un documento cassinese*, estratto da "Il diritto marittimo", s. l. agosto-ottobre, 1936

ti cassinesi sono regolamenti di polizia urbana e rurale, o di polizia ecclesiastica»[9].

Numerose furono le università (gli odierni comuni) che, sottoposte alla giurisdizione Cassinese, ebbero gli Statuti; ma va precisato che gli abati cassinesi non concessero mai agli abitanti del territorio sottoposto di auto regolamentarsi con propri statuti, almeno fino al secolo XIV[10].

Oggi possediamo solo tre statuti, due in materia municipale, quello di Pontecorvo e quello di S. Germano (ma quest'ultimo riguardava tutti gli altri centri abitati della Terra di S. Benedetto), uno in materia ecclesiastica, che regolava i rapporti tra l'abbazia e la chiesa capitolare di S. Germano. Del primo ci è giunto solo un frammento composto da 17 capitoli, anonimo, pubblicato nel 1940 dall'Inguanez[11].

Lo Statuto di S. Germano

Fu emanato dall'abate di Montecassino Tommaso I tra il 1285 e il 1288 con la partecipazione dei baiuli di S. Germano ed altri notabili della Terra di S. Benedetto.

Lo Statuto, vista la ripresa delle ribellioni, nacque con la preoccupazione di voler tutelare gli interessi dei cittadini, "*Ad temeritatem et audaciam quorundam abbatialium cohercendam et ipsorum nocendi facultatem refrenandam...*[12]".

Naturalmente nell'emanare lo Statuto l'abate dovette ribadire antiche norme consuetudinarie dovute al monastero, rimaste però inosservate durante l'ultimo periodo della dominazione sveva.

Tale Statuto è costituito da una serie di norme espresse in 74 articoli, ognuno dei quali stabilisce la pena per il trasgressore, ordina il risarcimento del danno e dichiara il bisogno di credere al giuramento dell'accusatore, al beneficio del quale andava, spesso, una parte della pena in denaro spettante al padrone del fondo.

In un primo tempo dovette essere impostato con atto d'imperio a tutte le comunità locali – è Luigi Fabiani che lo arguisce[13] –, successivamente fu trasformato in uno statuto tipo, che le Università delle terre e castelli cassinesi dovettero adottare e fare osservare a tutti e chiederne ogni anno (dal I maggio alla festa di S. Pietro) la conferma all'abate sotto pena del pagamento di una multa di 4 once d'oro.

Tutto ciò è avvalorato dal fatto che i capitoli 73-74 sono aggiunti da mano poste-

---

9 - L. FABIANI, op. cit. pag. 398.
10 - Ibid.
11 - M. INGUANEZ, "*Frammento di uno statuto di Pontecorvo del secolo XIII*", in "Studi di Storia e Diritto in onore di Carlo Calisse" vol. III, 1940, pagg. 121-125.
12 - *Statuto di S. Germano*, premessa.
13 - Op. cit., I, pag. 400.

riore[14]. Lo statuto è nel Regesto II dell'abate Tommaso e fu trascritto anche nel terzo esemplare del Regesto II dello stesso abate dopo le Inquisizioni, tra i vari documenti copiati in epoche successive[15]. È ancora inedito, se si esclude la trascrizione fatta da Luigi Fabiani[16]; qui lo si riporta integralmente con l'aggiunta di una proposta di traduzione.

Si presenta come regolamento di polizia municipale, urbana, rurale, annonaria e di mercato: non contiene alcuna norma di diritto privato, penale o processuale; la materia trattata è quella degli statuti della bagliva.

Nei vari articoli vengono citate norme relative alla vita dei campi, alle merci, al prezzo, alla vendita delle carni e del pesce, alla disciplina dei beccai, alla vendemmia, alla viabilità, ai cittadini, all'approvazione annuale degli statuti.

Analizzando i vari articoli possiamo avere una visione ampia e veritiera della vita nella città di S. Germano nel secolo XIII: troviamo che il popolo cassinese «eleggeva i *forestieri*, cioè i campari per la denunzia del danno dato ed i "*catapanos sive superstites*" ai quali era devoluta la sorveglianza sulla vendita dei viveri e sui loro prezzi. Dallo statuto e dai documenti troviamo varii artigiani, sembra non riuniti in corporazione, calzolai, osti, beccai con proprie botteghe: i contadini sono servi legati al suolo, soggetti agli ordini dei *patroni* delle terre ed angariali obbligati a dati lavori campestri, ad arare, zappare, vendemmiare, potare, a fare lavori di scavo e simili. Questo il piccolo mondo comunale che ci è illuminato dallo statuto.[17]»

Il bisogno di regolamentare la vita urbana, sia nella gestione del mercato (settore prezzi), che sulle norme igienico-sanitarie per i prodotti alimentari, è un problema serio sin dal Medio Evo.

I primi 22 articoli dello Statuto riguardano i danni ed i furti arrecati nel settore agricolo, e decretano, nei confronti dei contravventori, multe che andavano da un carlino ad un augustale.

Se qualche uomo o donna fosse stato trovato a raccogliere o rubare uva, fichi o altri frutti in luoghi altrui, senza permesso, veniva multato (Art.1); la multa era raddoppiata se il fatto fosse avvenuto di notte. Quest'ultima formulazione, "*de nocte duplum*", è ricorrente nello statuto di S. Germano, e non senza motivo. Nel Medio Evo, infatti, in un mondo in cui la luce artificiale non esisteva, la notte era considerata piena di pericoli e minacce, il tempo della tentazione, del diavolo. La legislazione medievale era molto severa con i crimini commessi di notte; ad una certa ora

---

14 - Ibid.
15 - Ibid.
16 - Op. cit., I, *Appendice*, doc. n. 13, pag. 456 sgg.
17 - P. SELLA, *Statuto di Cassino degli anni 1285-1288*, in "Casinensia", vol. I, Montecassino, 1929; pagg. 184-185.

le porte della città, dei castelli, delle chiese erano chiuse onde prevenire tali inconvenienti[18]. La durata del giorno era regolata dalla luce del sole: la debole fiammella di una lucerna ad olio poteva consentire solo poche ed indispensabili operazioni; col calare delle tenebre tutte le attività umane si arrestavano, le porte delle case si sprangavano; all'esterno restava solo l'abbaiare dei cani e il canto sguaiato di qualche ubriaco.

Il furto dei frutti dai campi veniva punito in maniera molto articolata: se si veniva sorpresi a rubare con recipienti o grembiule o fazzoletto (*cum aliquo vase, sinu vel mappata*), oltre alla restituzione del maltolto si era soggetti al pagamento di un tarì (art. 1); se invece il furto avveniva *sine aliquo vase, sinu vel mappata*, al solo scopo di mangiarli, l'ammenda si dimezzava (10 grana - art. 2); infine non si era molto tolleranti con coloro che coglievano frutti nei terreni altrui perché non ne avevano di propri: la multa era di un tarì (art. 3).

Ben tre articoli per impedire il furto di frutti dagli alberi: è evidente che si trattava di un bene importante, e ciò è comprensibile se si tiene presente che a quei tempi la produzione, senza i metodi moderni di coltivazione, senza l'uso degli anticrittogamici e senza alcuna protezione nei confronti dei voraci predatori dell'aria, doveva essere piuttosto scarsa. Del resto i nostri anziani ricordano ancora come, in tempi abbastanza recenti, fosse diffuso il furto (talvolta vero e proprio saccheggio) di frutti novelli.

È da considerare, infine, che i frutti degli alberi venivano conservati, spesso per essiccazione, come riserva alimentare per i mesi successivi, e ciò contribuiva a rendere meno pesante la penuria alimentare che costituiva il problema più sentito in quel lontano medioevo.

I raccolti di olive, di grano e di legumi, invece, dovevano essere piuttosto diffusi se il raccoglierne a terra senza autorizzazione del proprietario poteva costare l'ammenda di 10 grana (artt. 4 - 5).

Riguardo alle olive va considerato che la loro qualità non corrispondeva a quella attuale, frutto di elaborate selezioni; pertanto è lecito supporre che la resa in olio non doveva essere abbondante - il rapporto attuale è di circa kg. 4 di olive per 1 litro di olio -, mentre la conservazione sotto sale o calce doveva costituire una discreta riserva per tutto l'anno. L'olio che se ne ricavava, però, aveva un valore quasi sacro, legato come era anche all'illuminazione domestica e all'uso come unguento sui traumi o sulle scottature, oltre che come condimento.

Mentre i primi cinque articoli si riferiscono ai furti nei campi, i successivi 6, 7 e 8 prevedono pene per i danneggiamenti agli alberi da frutto (mezzo augustale) ed ai campi coltivati (10 grana).

18 - J. LE GOFF, *La società nell'occidente medievale*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 1981.

Una popolazione prettamente rurale, oltre ad essere molto legata ai beni agricoli, lo era anche per gli strumenti di lavoro, la cui presenza era indice di ricchezza e prosperità; dunque non potevano mancare sanzioni circa l'appropriazione indebita di strumenti di lavoro, come l'aratro o simili (Art. 9); va rilevato, al riguardo, che, oltre la pena pecuniaria di dieci grana, è previsto anche il risarcimento in giornate lavorative (*in tot et tantis diebus, quot ipsum aratrum tenuerit*).

Interessante risulta anche l'art. 10, sul divieto di accendere fuochi prima del 15 agosto, festa dell'Assunta, senza il permesso del Rettore, salvo l'incendio di sterpaglie, nei propri terreni, in previsione dell'aratura; qui la pena è salata: un augustale, oltre il risarcimento al danneggiato. L'art. 11, inoltre, punisce l'inquinamento delle acque potabili (un tarì). È evidente che la tutela delle risorse naturali e dell'ambiente era molto sentita, cosa non molto presente nella società attuale.

I successivi articoli, fino al numero 23, sono volti a tutelare la proprietà agricola da danneggiamenti da parte di estranei o di bestie altrui. Riguardo a queste ultime si fa distinzione se trattasi di pecore e capre (un grano per ogni capo trovato al pascolo abusivo, fino ad un massimo di cinque capi, oltre tale numero un tarì - art. 18) o di maiali (due grana per capo fino ad un massimo di 5 capi; se di più un tarì - art. 19) o di pollame (il proprietario del terreno potrà ucciderlo, mentre il proprietario delle bestie pagherà alla Curia un grano - art. 21); tutte le bestie trovate in pascolo abusivo potranno essere sequestrate e portate al Rettore, mentre il loro proprietario dovrà pagare un augustale alla Curia (art. 20).

In quest'ultima serie di articoli appare estraneo l'art. 15, che impone a tutti gli abitanti del territorio cassinese, se possessori di terreni, di piantare ogni anno almeno trecento cavoli e cento agli (*de caulibus ad minus centinaria tria et de aleis centinarium unum*), sotto pena di due tarì da versare alla curia. Tale imposizione, per quanto possa apparire strana, fa comprendere che ortaggi come cavoli ed agli erano di scarso valore commerciale, pertanto prevaleva la tendenza a non coltivarli.

Seguono ben 25 articoli che regolano la vendita e la macellazione delle carni ed altri cinque sulla vendita dei pesci.

All'articolo 25 si prescrive l'obbligo di vendere merci che richiedano un peso o una misura (pane, vino, carni, frutta, ortaggi) solo con la licenza dei catapani (o sovrintendenti) che sono nominati in ogni università.

Una figura importante, dunque, nel commercio locale del medio evo, e che ritroviamo spesso nei documenti dell'epoca, è il "catapano", detto anche *acatapanus* o *superstitis* (*superstes*); il nome deriva «dal linguaggio bizantino in cui nel secolo X e successivi aveva significati molteplici. Talora indicava il supremo comandante militare, o supremo governatore di provincie, e talora anche il capo di qualche servizio o ufficio statale. Dopo la fine della dominazione bizantina in Italia, il termine

rimase ad indicare soltanto un funzionario amministrativo e giudiziario locale incaricato della sorveglianza del commercio e del mercato.[19]».

Suo compito era quello di vigilare sulla qualità delle merci, sui prezzi, sulle modalità di vendita, sui sigilli apposti dalla Curia sui pesi e sulle misure. Aveva potere discrezionale sulla variazione stagionale dei prezzi, ma non il potere di stabilire l'ammontare delle multe, che erano già indicate nel nostro statuto.

Purtroppo non ci è dato sapere con quali criteri veniva nominato il catapano, né in quale ceto sociale fosse individuato; tuttavia è facile presumere che provenisse da ambienti vicini a quello del commercio, vista la perizia di cui doveva dar prova in tale ambito.

Tornando al nostro statuto troviamo l'obbligo ai mercanti ed agli ortolani di usare i "rotoli di ferro" (pari a gr. 890) marcati con il marchio ed il sigillo della Curia cassinese (*mercatos et signatos merco et signo curie casinensis* - art. 27).

La quantità delle carni da macellare veniva disciplinata in relazione ai tempi ed alle esigenze (*secundum quod tempus exigit et requirit* - art. 28 e art. 48) secondo norme non presenti nello statuto, mentre potevano essere poste in vendita solo al peso di un rotolo intero, o metà o un terzo o un quarto (art. 29).

Negli articoli da 30 a 39 si definiscono i prezzi delle varie carni differenziandoli a seconda della qualità (*si bene pingues* oppure *si macilentes*), dell'età della bestia, della stagione. Naturalmente spettava al catapano stabilire tali caratteristiche.

Nell'art. 40 si stabilisce che le carni vengano vendute senza teste e piedi (*sine capite et pedibus*); questi naturalmente possono essere venduti a parte al prezzo di un terzo di meno.

La macellazione deve avvenire alla presenza del catapano o, in sua assenza, di due persone oneste (*duorum proborum virorum* - art. 41): non ci sono noti, però, i criteri per individuare tali "probiviri".

Le carni di qualità diverse devono essere esposte in macelleria (*in buczaria*) in contenitori diversi (art. 42) sì da non trarre in inganno il consumatore: la contravvenzione a tale norma comportava la bella multa di due tarì.

In caso di carenza di carni in macelleria si consentiva la vendita, ai tavernieri del territorio, di un quantitativo massimo di due rotoli (art. 43); ciò per evitare che i cittadini ne rimanessero sprovvisti.

A quest'ultimo proposito va ricordato che per la mancanza di adeguati mezzi di conservazione - l'unico mezzo conosciuto era l'essiccazione con salatura - la vendita della carne poteva avvenire solo per un tempo limitato e dopo una capillare informazione: dunque non trovare la carne in macelleria dopo l'attesa macellazione

19 - L. FABIANI, op. cit., pag. 195, nota 57; si veda anche V. FEDERICI, *Gli statuti di Pontecorvo*, in "Miscellanea Cassinese", 10, Montecassino, 1932, pag. XXI.

significava restarne sprovvisti per un tempo rilevante. Nel nostro statuto, come si vede, è costante la preoccupazione di un'adeguata tutela del cittadino.

In tale ambito rientra anche la norma che prevede la vendita di carni malate o di animali morti solo a pezzi interi e fuori le mura della città (*extra portam* - art. 44), con l'autorizzazione del catapano. Tale divieto viene ripreso all'art. 46 in cui si fa espressa menzione di animali morti o di maiali con la tenia: *carnes morticinas seu sorsomerias*; quest'ultimo termine, *sorsomerius*, non si riscontra nei vari dizionari di latino medievale, ma è rimasto in uso tra la gente delle campagne locali fino a tempi recenti: infatti è stato un vecchio contadino del Cassinate a spiegare che il *sursumiégliö* (voce dialettale) è un maiale affetto da tenia.

Considerato che il medioevo fu l'epoca dei privilegi non poteva mancare qualcosa di simile nella normativa del commercio: l'art. 45 infatti prevede che i macellai facciano uno sconto di due denari su ogni rotolo di carne alla curia cassinese ed ai suoi ufficiali; la pena, in caso di omissione, è di un tarì.

Gli articoli da 49 a 53 regolano la vendita ed il prezzo dei pesci. Da essi si possono desumere varietà di pesci dalla difficoltosa identificazione (*anticulus*, *squamus* e *barius*, art. 51) e varietà marine (*trella*: triglia, *surella*: suro, *palumbus*: palombo, *tenca*: tinca, *sarda*). Queste ultime possono destare perplessità dal momento che la città di S. Germano sorgeva a circa quaranta chilometri dal mare, e quaranta chilometri in quell'epoca costituivano una bella distanza; al riguardo si puó congetturare che si disponesse di un sistema di scambi commerciali abbastanza agevoli, magari lungo il fiume Garigliano, che nel passato era navigabile[20]; ma è più facile ritenere che il nostro statuto, formalmente destinato alla città di S. Germano, fosse, in realtà, esteso a tutta la Terra S. Benedicti, che includeva una buona fascia costiera a ridosso della foce del Garigliano.

Ciò che appare strano è la mancanza di riferimenti a pesci di acqua dolce: è nota la pescosità delle acque del Gari-Garigliano fin dai tempi di M. T. Varrone[21].

Gli articoli da 53 a 59 regolano l'attività delle taverne: l'obbligo di utilizzare solo le misure ufficiali contrassegnate dal sigillo della Curia (art. 54), l'obbligo di vendere il vino solo dopo l'apprezzo del catapano (art. 55), l'obbligo di chiudere la taverna e il divieto di vendere vino dopo il terzo suono delle campane (artt. 56, 57), che di solito annunciava l'inizio della messa, il divieto di tenere aperto l'esercizio nei giorni di domenica e di festività principale prima dell'inizio della messa solenne (art. 58), il divieto di svolgere giochi d'azzardo nelle taverne, con la sola ecce-

20 - Si ricorda l'invasione dei Saraceni dell'846, quando risalirono il fiume con le loro imbarcazioni fino ad avvistare l'abbazia di Montecassino, che fu salva solo grazie all'intervento di S. Apollinare: *Chronicon Cass*. I, 27.

21 - M. T. VARRONE, *De re rustica*, III, 4, 5.

zione del vino (art. 59); altre limitazioni, non precisate nello statuto, erano stabilite per la vendita di carne, vino e pesce nel periodo della vendemmia (art. 53).

Non potevano mancare norme che regolassero l'attività lavorativa nei giorni di festività religiose, in cui era consentito solo effettuare lavori urgenti e improcrastinabili, quali la vendemmia, la raccolta delle messi o la cura della canapa (art. 61); né potevano mancare gravi sanzioni per le bestemmie (un augustale - art. 64).

Ad attenuare i privilegi, di cui si parlava più su, interviene l'art. 62 che fa ricadere sotto i dettami dello statuto anche i Rettori, con le loro famiglie ed i loro animali, sottoposti al giudizio del Vicario cassinese.

Gli articoli da 65 a 68 tornano sulla tutela ambientale vietando di estrarre sabbia dai fiumi fuori dei luoghi stabiliti o di gettare letame o rifiuti nei fiumi e sulle strade; obbligano, inoltre, i cittadini a ripulire dalle erbacce le vie adiacenti alle loro proprietà e a spazzare ogni sabato le piazze in prossimità delle proprie abitazioni.

Per attuare in maniera concreta la salvaguardia dell'ambiente una norma imponeva, ad ogni università o villaggio della Terra di S. Benedetto, di inviare ogni mese una guardia forestale (*foristerius*) ad ispezionare il territorio per riferire, ogni quindici giorni, su eventuali danni procurati da uomini o animali (art. 71).

Tanto prevalente interesse per la difesa del territorio è ben spiegabile se si pensa che le popolazioni del passato affidavano tutta la loro esistenza ad un ambiente il più possibile benigno: ogni guasto ecologico poteva essere riparato solo dalla stessa natura e nei tempi da questa stabiliti.

I mercati si svolgevano nella città ed erano luoghi di scambio, di vendita, di compera, ma allo stesso tempo anche luogo di incontro.

Le taverne, antico luogo di ritrovo, erano il centro sociale per eccellenza, il punto focale dove si attingevano notizie, leggende, miti anche dalle terre più lontane[22].

Anch'esse dovevano seguire delle norme ben precise; ad esempio: restare chiuse dopo il terzo suono delle campane, eccetto casi eccezionali (prevista la multa di 2 tarì) e nei giorni di domenica, di festività principale, degli apostoli, della messa solenne (1 tarì). Nelle taverne era proibito il gioco d'azzardo, eccetto con il vino; i contravventori pagavano 1 tarì di multa, il doppio se ciò avveniva di notte.

Nella Terra di S. Benedetto era uso scambiarsi aiuti durante i lavori manuali, specialmente nei campi: tale usanza si è perpetuata fino ai nostri giorni ed è venuta meno con l'introduzione dei mezzi meccanici nei lavori agricoli. La mancanza di scambi manuali era pagata con una multa di 1 Tarì.

Lo statuto si conclude con alcuni articoli di carattere giuridico che esulano dall'intento di questo lavoro.

22 - J. LE GOFF, cit.

I prezzi

Da un'analisi attenta dello statuto viene fuori una società agricola e cittadina i cui elementi fondamentali sono: l'allevamento del bestiame, la pesca, il commercio e l'agricoltura.

La terra e l'economia agraria sono alla base della vita materiale del Medioevo, di conseguenza attraverso tali risorse si manifestava potenza e ricchezza, sia politica che sociale[23].

Per caratterizzare meglio l'economia rurale di tale società, e per riassumere, appare opportuno fornire una serie di schemi inerenti la produzione agricola e gli allevamenti con relativo listino prezzi.

Prodotti agricoli di S. Germano

Alberi: viti, fichi, ulivi, meli, peri, querce, olmi.

Ortaggi / **cereali**: cavoli, aglio, grano, avena, biade, canapa, legumi.

Le multe per furti variavano da 1 Tarì a 1/2 Augustale; se il furto avveniva di notte la multa era raddoppiata.

Allevamento del bestiame /pesci

Animali domestici: cavalli, asini, bovini, polli, galline, gallinacci, porci, capre, pecore, piccioni.

Animali selvatici: cinghiali, cervi.

Pesci: trote, sarde, alici, dentici, lacerti, palombi, tinche, triglie.

Vendita delle carni domestiche

Riguardo al prezzario delle carni lo Statuto di S. Germano è molto particolareggiato, con uno scrupoloso listino prezzi: a seconda della qualità, della freschezza, della tenerezza, vi era un prezzo stabilito dai catapani; chi non lo rispettava pagava multe alla Curia.

Quando i macellai uccidevano le bestie era necessaria la presenza di alcuni catapani; se per caso non ci fossero stati, allora c'era bisogno di 2 probi viri; chi non avesse ottemperato era punito con una multa di 1 Tarì. In vendita sul mercato c'erano anche le carni "morticine" o malate, ma queste

23 - J. LE GOFF, *La società occidentale nel medioevo*..., cit.

erano vendute fuori la porta della città ad un prezzo inferiore rispetto alla norma, sempre dietro consenso dei catapani.

I prezzi relativi alla vendita di alcuni prodotti agricoli, quali le carni, erano diversi a seconda dell'acquirente: infatti la Curia Cassinese con i suoi ufficiali beneficiava di prezzi inferiori rispetto alla norma; i commercianti che non aderivano venivano multati.

I macellai dovevano tenere esposte le carni su contenitori separati, a seconda della varietà; esse venivano vendute al rotolo, marcate e contrassegnate dal sigillo della Curia, altrimenti la pena era di 3 Tarì. Il rotolo aveva i seguenti sottomultipli: 1, 1/2, 1/3, 1/4

Il rotolo di carne non comprendeva la testa ed i piedi dell'animale: chi li voleva comprare li pagava 1/3 del costo della carne; altrimenti c'era 1 tarì di multa.

Tabella dei prezzi

Ragguaglio delle monete e delle misure[24]

1 libbra di peso = 12 *once*
libbra napoletana = kg. 0,320
oncia = kg. 0,0267 - 1 oncia d'oro = 30 *tarì d'Amalfi* = 600 *grana*
rotolo = kg. 0,890
acino = kg. 0,0000445 = 1 grano
acino (napoletano) = g. 0,0445
augustale d'oro = 1/5 di 1 *oncia* (kg. 0,00534) fatto coniare da Federico II nel 1231;l'augustale nelle regie zecche era di carati 20 e 1/2 (854/1000) oppure, secondo altri, solo 20 carati (833/1000)
soldo d'oro = 4 tarì
tarì (o tareno) = peso 20 grana; moneta d'oro (poi anche d'argento) di origine araba pari a 1/4 del *dinâr* d'oro arabo, pari, a sua volta, a 2 *carlini* napoletani
tarì d'oro (normanno) = 20 *acini*

24 - V. DE ROSA, *Tavole di Ragguaglio delle misure napoletane comuni e delle consuetudinarie capuane con il sistema metrico decimale*, Di Bernardo Edit., 1977; N.F.FARAGLIA, *Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860*, Napoli, 1878; L. EUSEBIO, *Compendio di metrologia universale e vocabolario metrologico*, Torino 1899, rist. anast. Forni, Bologna, 1967; G. CASTELLANI, in *Enciclopedia Italiana*, sub voce *augustale*.

Tavola di ragguaglio

1 **libbra** (kg. 0,320) = 12 once = 60 augustali = 360 tarì = 7200 grana
1 **oncia** (g. 26,7) = 5 augustali = 30 tarì = 600 grana
1 **augustale** (g. 5,34) = 6 tarì = 120 grana
1 **tarì** (g. 0,89) = 20 grana
1 **grano** (g. 0,0445)

rotolo = kg. 0,890

	1 oncia	1 augustale	1 tarì	1 grano
1 libbra	12	60	360	7200
1 oncia	1	5	30	600
1 augustale	1/5	1	6	120
1 tarì	1/30	1/6	1	20
1 grano	1/600	1/120	1/20	1

Prezzo delle carni

Carni	**Prezzo al rotolo**
Vitello (grasso fino a 6 mesi)	5 grana
" (macilento)	(al giudizio del catapano)
Castrato e pecora (grasse)	5 grana
" " (macilenti)	4 grana
Castrato (novello)	4 grana
pecora (grassa e malata)	4 grana
Porco	4 grana
Giovenca (grassa fino 2 anni)	4 grana
Castrato e pecora (macilente) 3 e 1/2	(giudizio dei catapani)
Pecora (grassa)	3 e 1/2 grana
Castrato e capra (grassa)	3 e 1/2 grana
pecora (macilenta)	3 grana
Caprone (fino a 2 anni)	3 grana
Giovenca (grossa oltre 2 anni)	3 grana
Vaccina (se grassa)	3 grana
Scrofe senza figli e verro	4 grana meno 1/3
Caprone (grasso)	2 grana
Caprone (oltre 2 anni)	2 grana meno 1/3

Le carni di gallina, polli, piccioni e di altri uccelli domestici e selvatici hanno una variazione di prezzo a seconda del tempo e della richiesta.

Vendita delle carni selvatiche

carni	**prezzi**
Caprini (buoni)	4 grana al rotolo
Cinghiali	3 grana al rotolo
Scrofe selvatiche	3 grana meno 1/3
Cervi	2 grana meno 1/3

Chi non rispetta i prezzi è multato con 2 Tarì.

Vendita dei pesci

pesci	**prezzi al rotolo**
Triglie	7 grana
Tinche (grosse)	6 grana
altri (art. 51)	5 grana
Lacerti-palombi e altri pesci buoni	5 grana
Pesci meno buoni	4 grana
Trote e sarde (grosse)	3 grana
Alici (n. 12)	1 grano
Dentici (n. 12)	1 grano
Dentici (se piccoli n.16)	1 grano
Altri (art. 52)	5 libbre
Sarde (salate nel barile)	al giudizio dei catapani

Chi contravviene ai prezzi 2 Tarì di multa.

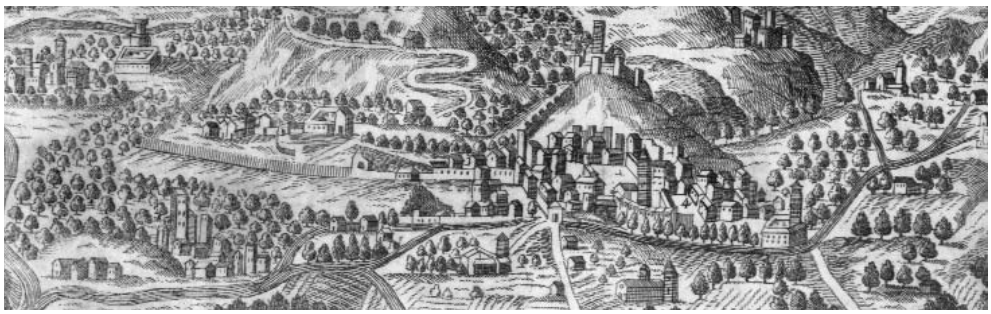

STATUTO DI SAN GERMANO
Anno 1285-1288

(*Trascrizione di Luigi Fabiani, testo a fronte di Emilio Pistilli*)

***Statuta facta et ordinata per reverendissimum in Christo patrem et dominum domnum Thomam casinensem abbatem ad temeritatem et audaciam quorundam abbatialium cohercendam et ipsorum nocendi facultatem refrenandam presentibus baiulis Sancti Germani et aliis prudentibus viris abbatie casinensis*[1].**

I. *DE DAMPNIS DATIS IN UVIS ET FICUBUS ET ALIIS DAMPNIS UT SEQUITUR*

In primis statutum est quod si aliquis homo vel mulier inveniatur ad colligendum uvas vel fichus vel quoscumque alios fructus in locis alienis cum aliquo vase, sinu vel mappata, sine licentia patroni, solvat curie vice qualibet tarenum unum de die et de nocte duplum et emendet dapnum patienti et credatur iuramento accusatoris.

II. *SUPER EODEM*

Item si aliquis homo vel mulier inveniatur ad colligendum fructus predictos causa commedendi sine aliquo vase, sinu vel mappata, solvat dicte Curie vice qualibet grana decem de die et de nocte duplum et emendet dapnum et credatur accusatori.

III. *SUPER EODEM*

Item statutum est quod si quis homo vel mulier portaverit aliquos fructus de loco alieno et de ipsis non habeat in loco pro-

"Statuti fatti ed ordinati dal padre e signore reverendissimo in Cristo don Tommaso, abate cassinese, contro la sconsideratezza e l'audacia di taluni abbaziali e per limitare la possibilità che gli stessi facciano del male, presenti i baiuli di San Germano e altri saggi uomini dell'abbazia cassinese".

I. SUI DANNI PROCURATI ALLE UVE E AI FICHI E ALTRI DANNI COME DI SEGUITO

Per primo è stabilito che se qualche uomo o donna sarà trovato a raccogliere uve o fichi o qualunque altro frutto in luoghi altrui con recipienti o grembiule o fazzoletto, senza il permesso del proprietario, paghi alla Curia ogni volta un tarì se di giorno, il doppio se di notte, e risarcisca il danno al proprietario e si creda alla parola dell'accusatore.

II. INTORNO AL MEDESIMO DANNO

Parimenti se qualche uomo o donna sarà trovato a cogliere i predetti frutti per mangiarli, senza recipienti o grembiule o fazzoletto, paghi ogni volta alla stessa Curia 10 grana, se di giorno, il doppio di notte, risarcisca il danno, e sia creduto all'accusatore.

III. SUL MEDESIMO DANNO

Parimenti si stabilisce che se un uomo o donna porta dei frutti dal luogo altrui e non ne ha nel proprio, paghi ogni volta

[1] - Archivio di Montecassino: *Regestum II Thomae Abbatis*, ff. I-V_V; inedito.

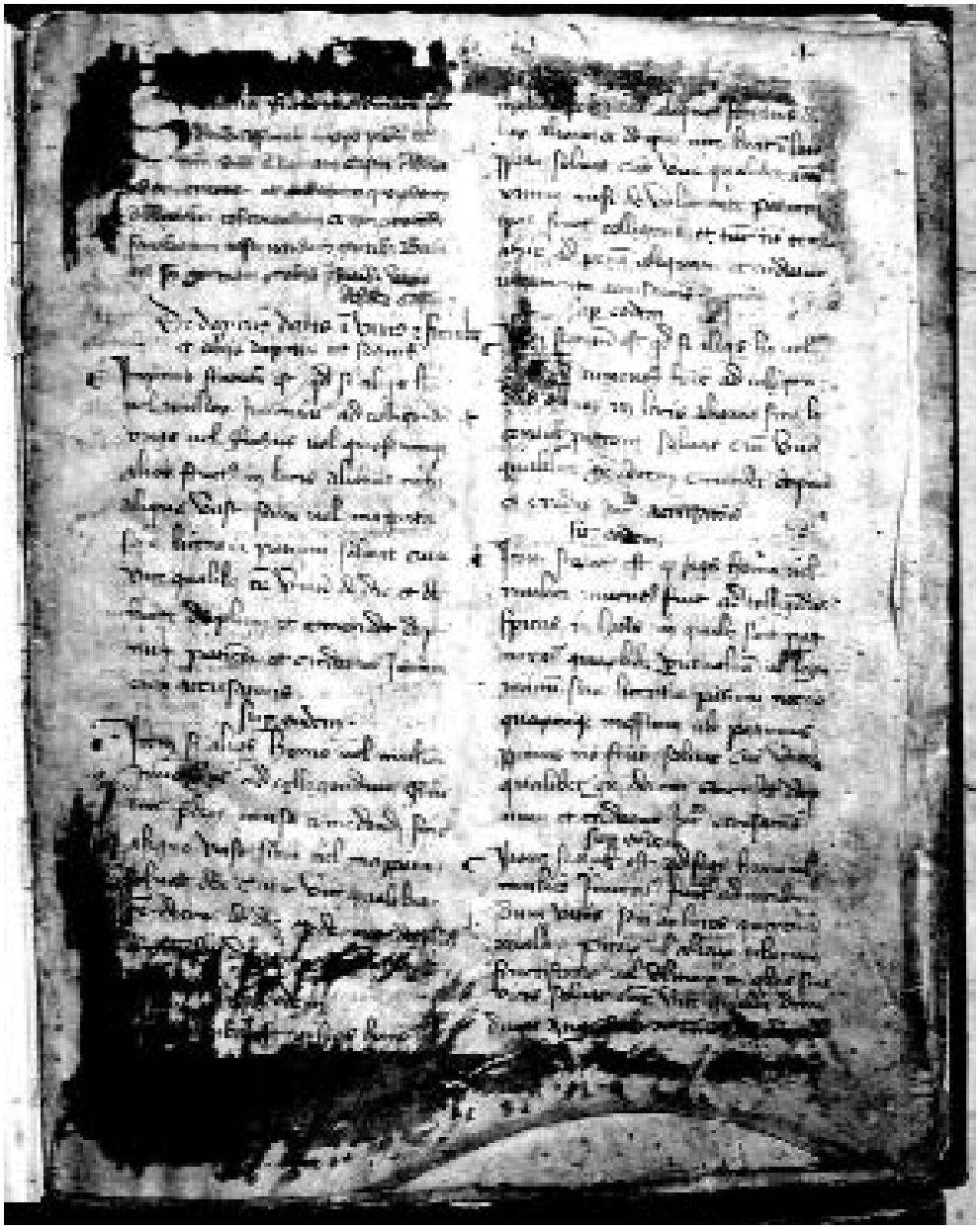

f. 1r

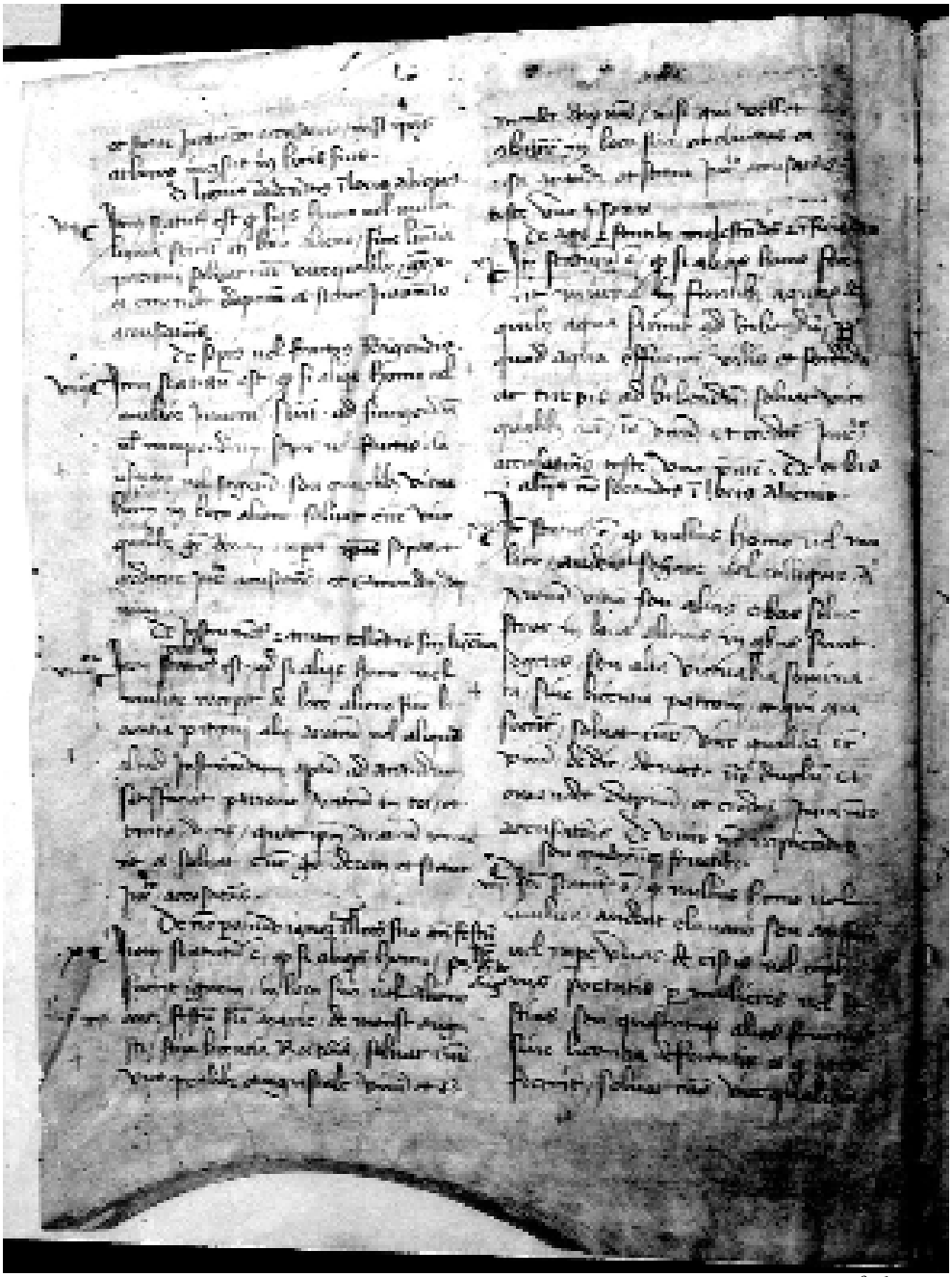

f. 1v

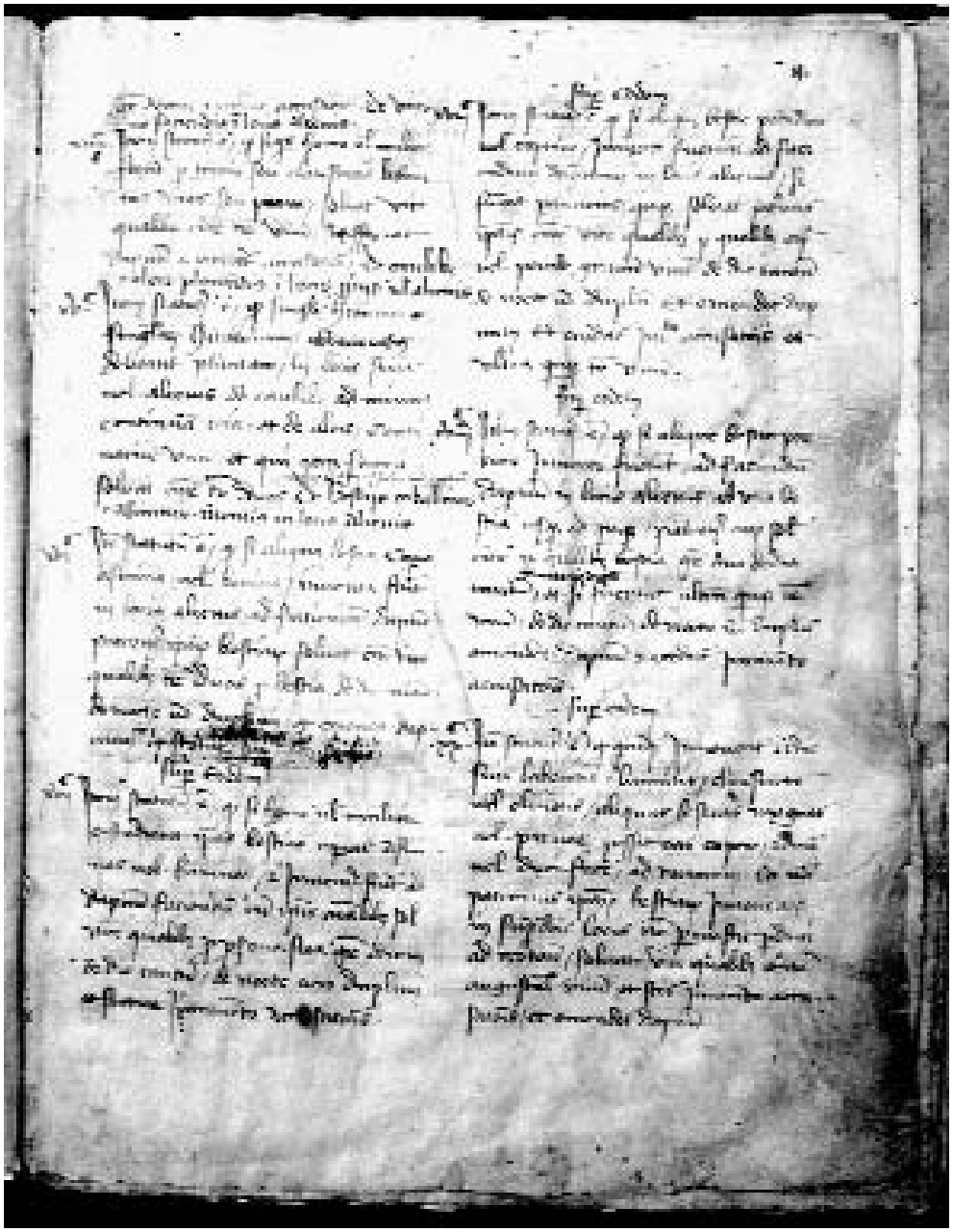

f. 2r

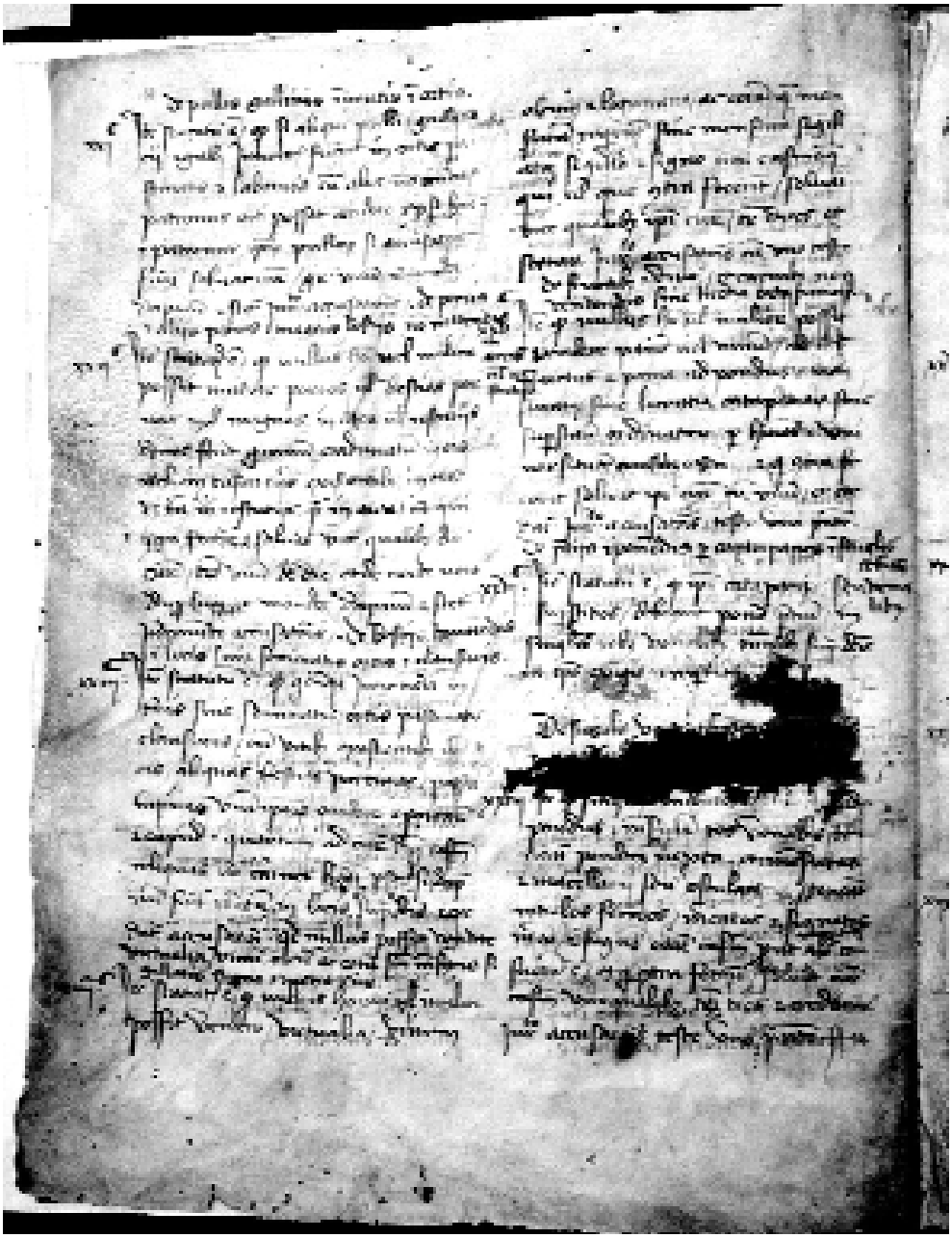

f. 2v

prio solvat curie vice qualibet tarenum unum, nisi de voluntate patroni ipsos fructus colligerit et tunc non teneatur ad penam aliquam et credatur iuramento accusatoris.

alla Curia un tarì, se invece li raccoglie con il consenso del proprietario non abbia alcuna pena e sia creduto al giuramento dell'accusatore.

IV. *SUPER EODEM*

Item statutum est quod si aliquis homo vel mulier inventus fuerit ad colligendas olivas in locis alienis sine licentia patroni solvat curie vice qualibet grana decem emendet dapnum et credatur iuramento accusatoris.

IV. SUL MEDESIMO DANNO

Parimenti si stabilisce che se qualche uomo o donna sarà stato trovato a cogliere olive in luoghi altrui senza il permesso del proprietario, paghi ogni volta alla Curia 10 grana, risarcisca il danno e sia creduto al giuramento dell'accusatore.

V. *SUPER EODEM*

Item statutum est quod si quis homo vel mulier inventus fuit[2] *ad colligendas spicas in locis in quibus sint pignones quorumlibet victualium vel leguminum sine licentia patroni necnon quaruncumque messium*[3] *ubi patronus non fuerit, solvat curie vice qualibet grana decem emendet dapnum et credatur iuramento accusatoris.*

V. SUL MEDESIMO DANNO

Parimenti si stabilisce che se qualche uomo o donna sarà trovato a cogliere spighe nei luoghi nei quali siano ammassate derrate alimentari o legumi senza il permesso del proprietario o di un suo rappresentante in caso di sua assenza, paghi ogni volta alla Curia 10 grana, risarcisca il danno e sia creduto al giuramento dell'accusatore.

VI. *SUPER EODEM*

Item statutum est quod si quis homo vel mulier inventus fuerit ad incidendum vites seu arbores quercuum malorum pirorum vel aliarum arborum fructiferarum vel ulmorum in quibus sint vites solvat curie vice qualibet dimidium augustale et emendet dapnum, et stetur iuramento accusatoris, nisi ipsas arbores inciserit in locis suis.

VI. SUL MEDESIMO DANNO

Parimenti si stabilisce che se qualche uomo o donna sarà trovato a tagliare viti, o alberi di querce, di mele, di pere, o altri alberi fruttiferi o olmi che sostengono la vigna, paghi ogni volta alla Curia mezzo augustale e risarcisca il danno, e si stia al giuramento dell'accusatore; ciò [naturalmente] se non li avrà tagliati nei propri terreni.

f. 1v - VII. *DE LIGNIS INCIDENDIS IN LOCIS ALIENIS*

VII. SUL TAGLIO DELLA LEGNA IN LUOGHI ALTRUI

2 - Forse è scomparso il segno di abbreviazione per *fuerit*.

3 - È errato nella trascrizione di Fabiani: leggasi *messum.*

Item statutum est quod si quis homo vel mulier ligna fecerit in loco alieno, sine licentia patroni solvat curie vice qualibet grana X et emendet dapnum et stetur iuramento accusatoris.

Parimenti si stabilisce che se qualche uomo o donna farà legna in luoghi altrui, senza il permesso del proprietario, paghi ogni volta alla Curia dieci grana e risarcisca il danno e si stia al giuramento dell'accusatore.

VIII. *DE SEPIS VEL FRACTIS FRANGENDIS*

Item statutum est quod si aliquis homo vel mulier inventus fuerit ad frangendum vel rumpendum sepes vel fractas clausurarum vel segentum seu quorumlibet victualium in loco alieno, solvat curie vice qualibet grana decem et reparet ipsas sepes, et credatur iuramento accusatoris et emendet dapnum.

VIII. SUL DANNEGGIAMENTO DELLE SIEPI O DELLE FRATTE

Parimenti si stabilisce che se qualche uomo o donna sarà trovato a tagliare o danneggiare siepi o fratte di chiuse o di campi seminati con qualunque pianta commestibile in luogo altrui, paghi ogni volta alla Curia dieci grana, ripari le stesse siepi, sia creduto al giuramento dell'accusatore e risarcisca il danno.

IX. *DE INSTRUMENTIS ET ARATRO TOLLENDIS SINE LICENTIA PATRONI*

Item statutum est quod si aliquis homo vel mulier receperit de loco alieno sine licentia patroni[4] *aratrum vel aliquod aliud instrumentum aptum ad arandum satisfaciat patrono araturam in tot et tantis diebus, quot ipsum aratrum tenuerit et solvat curie grana decem et stetur iuramento accusatoris.*

IX. SULL'ASPORTAZIONE DI STRUMENTI ED ARATRO SENZA IL PERMESSO DEL PROPRIETARIO

Parimenti si stabilisce che se qualche uomo o donna prende da luogo altrui, senza il permesso del proprietario, l'aratro o qualche altro strumento atto ad arare, risarcisca il proprietario con l'aratura per tanti giorni quanti si tenne l'aratro e paghi dieci grana alla Curia e si stia al giuramento dell'accusatore.

X. *DE PONENDO IGNEM IN LOCO SUO ANTE FESTUM SANCTE MARIE DE AUGUSTO*

Item statutum est quod si aliquis homo posuerit ignem in loco suo vel alieno ante festum sancte Marie de mense augusti sine licentia rectoris, solvat curie vice qualibet augustalem unum et emendet dapnum nisi qui vellet comburere in loco

X. SUL DIVIETO DI ACCENDERE FUOCHI SUI PROPRI TERRENI PRIMA DELLA FESTA DI S. MARIA DI AGOSTO

Parimenti si stabilisce che se qualcuno accende fuochi nella sua proprietà o in quella di altri prima della festa di S. Maria del mese di agosto senza il permesso del rettore, paghi ogni volta alla Curia un augustale e risarcisca il danno, fatta ecce-

4 - Precede un *aliq* cancellato.

suo molvinas causa arandi et stetur iuramento accusatoris teste uno presente.

zione per chi volesse ardere sterpaglie nella sua proprietà in vista dell'aratura, e si stia al giuramento dell'accusatore presente un testimone.

XI. *DE AQUIS ET FONTIBUS MOLESTANDIS ET INFICIENDIS*

Item statutum est quod si aliquis homo fecerit iniuriam in fontibus aquarum de quibus aqua sumitur ad bibendum propter quod aqua efficeretur vilis et sordida ac turpis ad bibendum, solvat curie vice qualibet tarenum unum, et credatur iuramento accusatoris teste uno presente.

XI. SUL DANNEGGIAMENTO ED INQUINAMENTO DI ACQUE E SORGENTI

Parimenti si stabilisce che se qualcuno arreca danno alle sorgenti delle acque, dalle quali si prende l'acqua da bere, per la qual cosa l'acqua sia resa spregevole, sporca e non buona da bere, paghi ogni volta alla Curia un tarì e sia creduto al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

XII. *DE ERBIS ET ALIIS NON SECANDIS IN LOCIS ALIENIS*

Item statutum est quod nullus homo vel mulier audeat secare[5] *vel colligere avenam vitina seu alias erbas silvestres in locis alienis in quibus sunt segetes seu alia victualia seminata sine licentia patroni, et qui contra fecerit solvat curie vice qualibet tarenum unum de die, de nocte vero duplum, et credatur iuramento accusatoris.*

XII. SUL TAGLIO DI ERBE O ALTRO IN TERRENI ALTRUI

Parimenti si stabilisce che nessun uomo o donna osi falciare o cogliere avena, viticci o altre erbe selvatiche nei terreni altrui, nei quali siano delle semine o cereali seminati, senza il permesso del proprietario, e chi facesse il contrario paghi ogni volta alla Curia un tarì, se di giorno, il doppio se di notte, e si stia al giuramento dell'accusatore.

XIII. *DE UVIS NON RAPIENDIS SEU QUIBUSCUMQUE FRUCTIBUS*

Item statutum est quod nullus homo vel mulier audeat elevare seu auferre vel rapere uvas de cistis vel cophinis portatis per mulieres vel bestias seu quoscumque alios fructus sine licentia deferentis et qui contra fecerit solvat curie vice qualibet grana decem et credatur accusatori.

XIII. SUL DIVIETO DI RUBARE UVA O QUALSIASI FRUTTO

Parimenti si stabilisce che nessun uomo o donna possa asportare o portar via o rubare uva o qualunque altra frutta dai cesti o dai recipienti trasportati da donne o da bestie senza il permesso del trasportatore, chi facesse il contrario paghi ogni volta alla Curia dieci grana e sia creduto al giuramento dell'accusatore.

5 - *secare* era *segare*: una mano posteriore ha cancellato *g* e posto *c* fra le righe.

f. 2 - XIV. *DE VIIS NON FACIENDIS IN LOCIS ALIENIS*

Item statutum est si quis homo vel mulier fecerit per terras seu clausuras laboratas vias seu pontes, solvat vice qualibet curie tarenum unum, satisfaciat dapnum et credatur accusatori.

XIV. SUL DIVIETO DI COSTRUIRE VIE IN LUOGHI ALTRUI

Parimenti si stabilisce che se qualche uomo o donna costruisce vie o ponti su terreni o chiuse lavorate, paghi ogni volta alla Curia un tarì, risarcisca il danno e sia creduto all'accusatore.

XV. *DE CAULIBUS ET ALEIS PLANTANDIS IN LOCIS PROPRIIS VEL ALIENIS*

Item statutum est quod singuli habitatores singularum habitationum abbacie[6] *Casinensis debeant plantare in locis suis vel alienis de caulibus ad minus centinaria tria et de aleis centinarium unum et qu contra fecerit solvat curie tarenos duos [exceptis illis qui non habent locum pro pastinantibus]*[7].

XV. SULLA COLTIVAZIONE DI CAVOLI ED AGLI NEI LUOGHI PROPRI O ALTRUI.

Parimenti si stabilisce che ogni abitante delle singole abitazioni dell'abbazia Cassinese debba piantare nei terreni propri o altrui almeno trecento cavoli e cento agli, chi contravverrà paghi alla Curia due tarì [ne sono esclusi coloro che non abbiano terreni da coltivare].

XVI. *DE BESTIIS CABALLINIS ET ASININIS INVENTIS IN LOCIS ALIENIS*

Item statutum est quod si aliqua bestia equina asinina vel bovina inventa fuerit in locis alienis ad faciendum dapnum patronus ipsarum bestiarum solvat curie vice qualibet tarenos duos pro bestia de die tantum, de nocte vero duplum et emendet dapnum et stetur iuramento accusatoris.

XVI. SUL RITROVAMENTO DI CAVALLI ED ASINI SULLE ALTRUI PROPRIETÀ.

Parimenti si stabilisce che se qualche bestia equina asinina o bovina sarà trovata nella proprietà altrui a fare danni, il proprietario delle stesse bestie paghi ogni volta alla Curia soltanto due tarì per bestia se di giorno, il doppio se di notte, risarcisca il danno e si stia al giuramento dell'accusatore.

XVII. *SUPER EODEM*

Item statutum est quod si homo vel mulier custodierit ipsas bestias equinas asininas vel bovinas et inventus fuerit ad dapnum faciendum cum ipsis animalibus solvat vice qualibet pro persona sua grana decem de die tantum, de nocte vero duplum et stetur iuramento accusatoris.

XVII. SULLO STESSO

Parimenti si stabilisce che se un uomo o donna nel custodire le stesse bestie equine, asinine o bovine sarà trovato a fare danni con gli stessi animali paghi ogni volta per la propria persona soltanto dieci grana se di giorno, il doppio se di notte e si stia al giuramento dell'accusatore.

6 - Riscritto su rasura.
7 - Aggiunta interlineare: *pastinantibus* è incerto.

XVIII. *SUPER EODEM*

Item statutum est quod si alique bestie pecudine vel caprine invente fuerint ad faciendum dampnum in locis alienis si fuerint pauciores quinque, solvat patronus ipsarum curie vice qualibet pro qualibet capra vel pecude granum unum de die tantum, de nocte vero duplum et emendet dapnum et credatur iuramento accusatoris et ultra quinque tarenum unum.

XVIII. SULLO STESSO

Parimenti si stabilisce che se pecore o capre, di numero inferiore a cinque, saranno trovate a far danno nelle proprietà altrui, il proprietario delle stesse, paghi ogni volta alla Curia per ogni capra o pecora solo un grano se di giorno, il doppio se di notte, ripari il danno e sia creduto al giuramento dell'accusatore, e se invece di numero superiore a cinque paghi un tarì.

XIX. *SUPER EODEM*

Item statutum est quod si alique bestie porcine invente fuerint ad faciendum dapnum in locis alienis, ab una bestia usque ad quinque patronus earum solvat curie pro qualibet bestia grana duo de die tantum [de nocte vero duplum][8] *et si fuerint ultra quinque tarenum unum de die tantum, de nocte vero duplum emendet dampnum et credatur iuramento accusatoris.*

XIX. SULLO STESSO

Parimenti si stabilisce che se qualche bestia suina sarà trovata a fare danno nelle proprietà altrui, se in numero da uno a cinque, il loro proprietario paghi per ciascuna bestia alla Curia solo due grana, se di giorno [di notte il doppio] e se più di cinque, un solo tarì se di giorno, il doppio se di notte, risarcisca il danno e sia creduto al giuramento dell'accusatore.

XX. *SUPER EODEM*

Item statutum est quod quicumque invenerit in terris suis laboratis et bannitis, clausuris vel olivetis, aliquas bestias magnas vel parvas, possit eas capere et ducere vel duci facere ad rectorem, si vero patronus ipsarum bestiarum inventarum in supradictis locis non permiserit perduci ad recto rem, solvat vice qualibet curie augustalem unum et stetur iuramento accusatoris et emendet dapnum.

XX. SULLO STESSO

Parimenti si stabilisce che, chiunque troverà nei propri terreni, in quelli lavorati, nelle bannive[9], nelle chiuse o negli oliveti, bestie grandi o piccole, possa prenderle e portarle o farle portare al rettore, ma se il proprietario delle stesse bestie trovate nei suddetti luoghi non permette che siano portate al rettore, paghi ogni volta alla Curia un augustale, si stia al giuramento dell'accusatore e risarcisca il danno.

8 - Aggiunta interlineare.

9 - *Banniva*: terreno sottoposto ad autorità feudale o ecclesiastica.

f. 2_v - XXI. *DE PULLIS GALLINIS INVENTIS IN ORTIS*

Item statutum est quod aliqui pulli, gallinacii et galli inventi fuerint in ortis pastinatis et laboratis cum alis non moventibus[10] *patronus orti possit occidere et pro se habere et patronus ipsorum pullorum si accusatus fuerit solvat curie granum unum, emendet dampnum et stetur iuramento accusatoris.*

XXI. SUI POLLI TROVATI NEGLI ORTI

Parimenti si stabilisce che, se polli, gallinacei e galli saranno trovati negli orti coltivati e lavorati con altri animali [volatili] che non hanno libertà di movimento, il proprietario dell'orto potrà ucciderli e tenerli per sé e il proprietario degli stessi polli se sarà accusato, paghi alla Curia un grano, risarcisca il danno e si stia al giuramento dell'accusatore.

XXII. *DE PORCIS ET ALIIS PARVIS ET MAGNIS BESTIIS NON MITTENDIS IN AREIS VEL RESTUTIIS*

Item statutum est quod nullus homo vel mulier possit mittere porcos vel bestias parvas vel magnas in area vel restutiis donec fuerit granum coadunatum in eis vel in casartiis esistentibus in eis videlicet tam in restutiis quam in area, et qui contra fecerit, solvat vice qualibet dicte curie tarenum unum de die et de nocte vero duplum, emendet dapnum et stetur iuramento accusatoris.

XXII. DIVIETO DI MANDARE SULLE AIE O SUI TERRENI MIETUTI PORCI O ALTRI ANIMALI PICCOLI O GRANDI

Parimenti si stabilisce che nessun uomo o donna possa mandare porci o bestie piccole o grandi nelle aie o sui terreni mietuti finché in essi sia radunato il grano o presso i covoni ammucchiati in essi, cioè nei terreni mietuti o nelle aie, e chi contravverrà dovrà pagare ogni volta alla detta Curia un tarì se di giorno, il doppio se di notte, risarcisca il danno e si stia al giuramento dell'accusatore.

[XXIII. *manca*]

[XXIII. manca]

XXIV. *QUOD NULLUS POSSIT VENDERE VICTUALIA VINUM OLEUM AC CERAM SINE MENSURIS SIGILLATIS SIGNO ET MERCO CURIE*

Item statutum est quod nullus homo vel mulier possit vendere victualia, vinum oleum et legumina ac ceram que mensuram requirunt sine mensura sigillata sigillo et signo curie casinensis, qui vel que contra fecerint, solvat vice qualibet ipse curie tarenos duos et stetur iuramento accusatoris cum uno teste.

XXIV. SUL DIVIETO DI VENDERE CEREALI, VINO, OLIO E CERA SENZA LE MISURE RECANTI IL SIGILLO ED IL MARCHIO DELLA CURIA

Parimenti si stabilisce che nessun uomo o donna possa vendere cereali, olio, legumi e cera, che vanno venduti a misura, senza le misure recanti il sigillo ed il marchio della Curia cassinense, e quelli o quelle che contravverranno paghino ogni volta alla stessa Curia due tarì e si stia al giuramento dell'accusatore alla presenza di un testimone.

10 - Dubbio.

XXV. *DE FRUCTIBUS ET VINO ET CARNIBUS NON VENDENDIS SINE LICENTIA CATAPANORUM*

Item quod nullus homo vel mulier possit vendere panem vel vinum, carnes fructus et poma ad pondus et mensuram sine licentia catapanorum sive superstitum ordinatorum per homines et universitatem cuiuslibet castri[11] *et qui contra fecerit solvat ipsi curie tarenum unum et credatus iuramento accusatoris, teste uno presente.*

XXV. SUL DIVIETO DI VENDERE FRUTTI, VINO E CARNI SENZA LA LICENZA DEI CATAPANI

Parimenti, che nessun uomo o donna possa vendere pane o vino, carni, frutta e ortaggi a peso e misura senza la licenza dei catapani o dei sovrintendenti nominati per gli uomini e le università di ciascun castello, e chi contravverrà, paghi alla Curia un tarì e sia creduto al giuramento dell'accusatore presente un testimone.

XXVI. *DE PRETIIS IMPONENDIS PER CATAPANES IN SINGULIS REBUS VENALIBUS*

Item statutum est quod ipsi catapanes seu superstites debeant ponere pretium in singulis rebus venalibus rationibus supradictis ut tempus exigit et requirit.

XXVI. SULL'OBBLIGO PER I CATAPANI DI APPORRE I PREZZI SU OGNI SINGOLA MERCE DA VENDERE

Parimenti si stabilisce che gli stessi catapani o sovrintendenti debbano apporre il prezzo sulle singole merci in vendita, per le suddette ragioni, secondo l'andamento del mercato [o stagione].

XXVII. *DE SINGULIS VENDENTIBUS RES AD PONDUS ET MENSURAM*

Item quod singuli vendentes[12] *ad pondus et mensuram res venales, teneant pondera iuxta et mensuras, et macellarii seu ostulani*[13] *teneant rotulos ferreos mercatos et signatos merco et signo curie casinensis prout alias consuetum est, et qui contrafecerit solvat curie casinensis*[14] *vice qualibet tarenos tres et credatur iuramento accusatoris teste uno presente.*

XXVII. SUI SINGOLI RIVENDITORI DI MERCE A PESO E MISURA

Parimenti, i singoli venditori di merci a peso e misura tengano i pesi e le misure precisi, i macellai o ortolani abbiano rotoli di ferro marcati e segnati col marchio ed il sigillo della Curia cassinese, secondo la consuetudine e per ogni contraffazione si paghino alla Curia cassinese tre tarì e sia creduto al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

f. 3 - XXVIII. *DE BUCCERIIS*

Item statutum est quod buccerii carnes facientes in terris abbatie casinensis

XXVIII. SUI MACELLAI

Parimenti si stabilisce che i produttori di carne nel territorio dell'abbazia

11 - Su rasura.
12 - Segue una rasura.
13 - L'*o* dalla prima sillaba e l'ultima sillaba *mi* sono scritti su rasura.
14 - Il sottolineato è mancante nel testo trascritto da Fabiani.

debeant[15] *facere carnes baccinas, porcinas, castrantinas et caprinas secundum quod tempus exigit et requirit et si contra fecerint pro singulis diebus quod non fecerint, solvat vice qualibet tarenum unum et stetur iuramento accusatoris teste uno presente.*

Cassinese debbano fare carni vaccine, porcine, di castrato e caprine nei tempi stabiliti, se ciò non faranno, per ogni giorno di inadempienza paghino un tarì e si stia al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

XXIX. *SUPER EISDEM*

Item statutum est quod buccerii vendant carnes ad rotulum iustum medium tertium et quartum singulis emere volentibus qui contra fecerint solvat curie vice qualibet tarenum unum, et credatur iuramento accusatoris cum uno teste presente.

XXIX. SUI MEDESIMI

Parimenti si stabilisce che i macellai vendano le carni agli acquirenti a rotolo intero o alla metà o ad un terzo o ad un quarto e chi non ottempererà dovrà pagare ogni volta alla Curia un tarì, sia creduto al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

XXX. *SUPER EISDEM*

Item statutum est quod carnes castratine, pecudine, si sunt bene pingues, vendatur rotulus earum grana quinque, si vero fuerint macilentes ad provisionem catapanorum vendatur grana IIII.

XXX. SUI MEDESIMI

Parimenti si stabilisce che le carni di castrato, di pecora, se sono abbastanza grasse, un rotolo di queste sia venduto per cinque grana, se invece sono macilente secondo la determinazione dei catapani sia venduto a quattro grana.

XXXI. *SUPER EISDEM*

Item statutum est quod carnes castratorum pecudinorum noviter mallatorum bene pingues si sunt, vendatur rotulus earum grana IIII$_{Or}$*, si vero macilentes fuerint iuxta provisionem catapanorum vendatur rotulus grana III et dimidium.*

XXXI. SUI MEDESIMI

Parimenti si stabilisce che le carni di montone appena macellato se sono ben grasse si vendano a quattro grana il rotolo, se invece sono macilente, secondo il giudizio del Catapano, si vendano al prezzo di tre grana e mezzo il rotolo.

XXXII. *SUPER EISDEM*

Item statutum est quod carnes pecudine, si fuerint bene pingues, vendatur rotulus earum grana III et dimidium, si vero macilentes ad provisionem catapanorum grana III.

XXXII. SUI MEDESIMI

Parimenti si stabilisce che le carni di pecora se ben grasse, siano vendute a tre grana e mezzo il rotolo, se macilente secondo il giudizio dei catapani a tre grana.

15 - Su rasura·

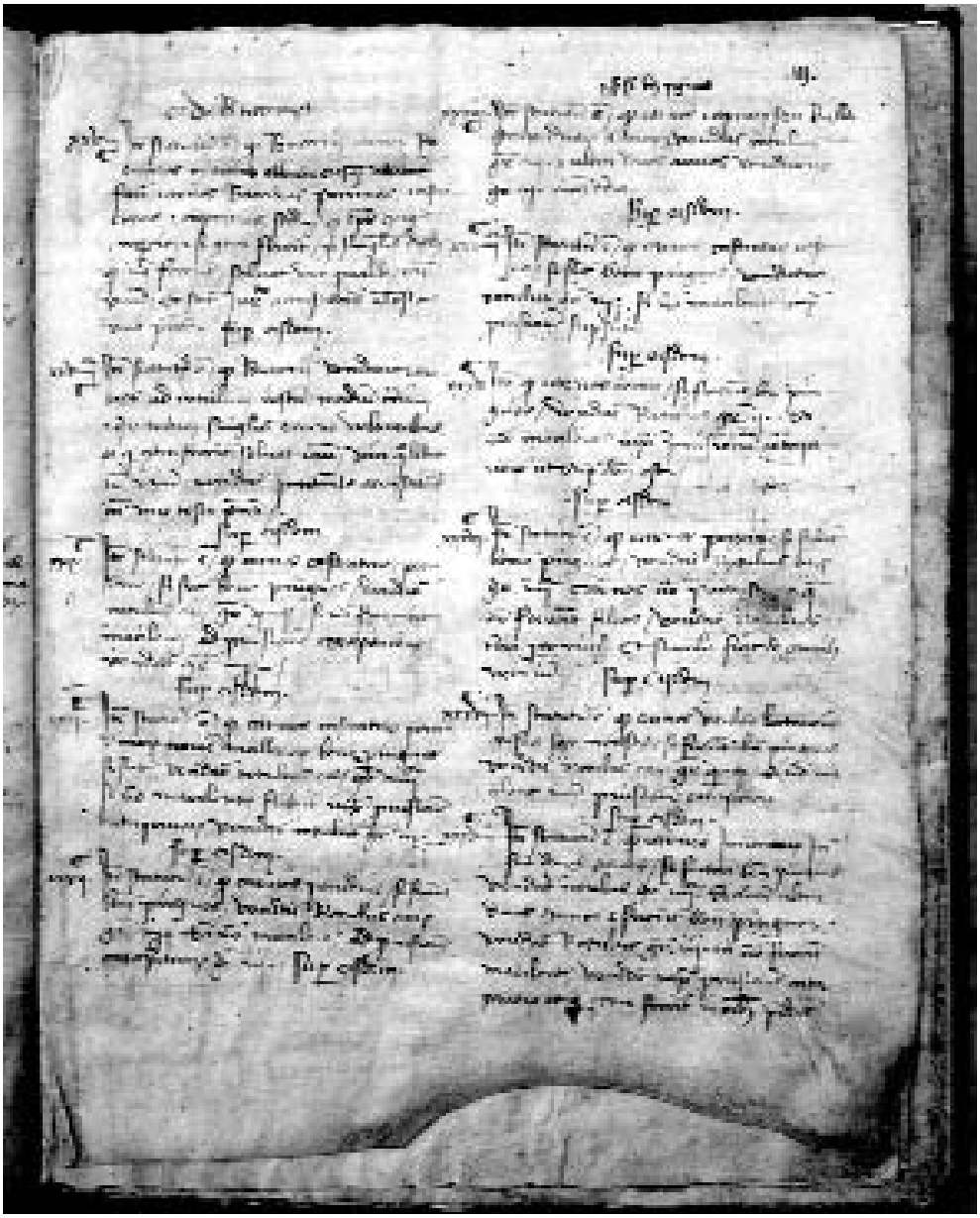

f. 3$_r$

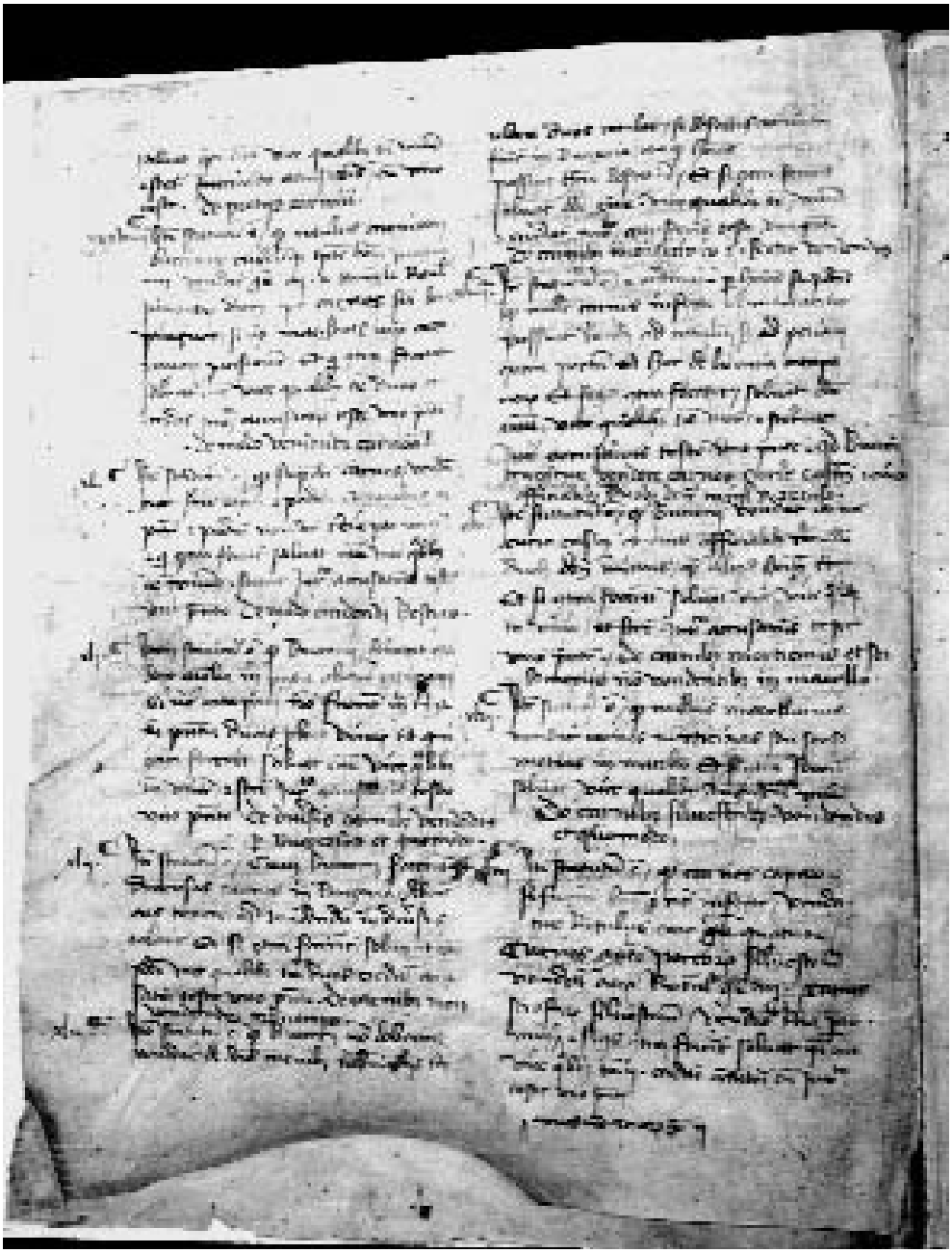

f. 3v

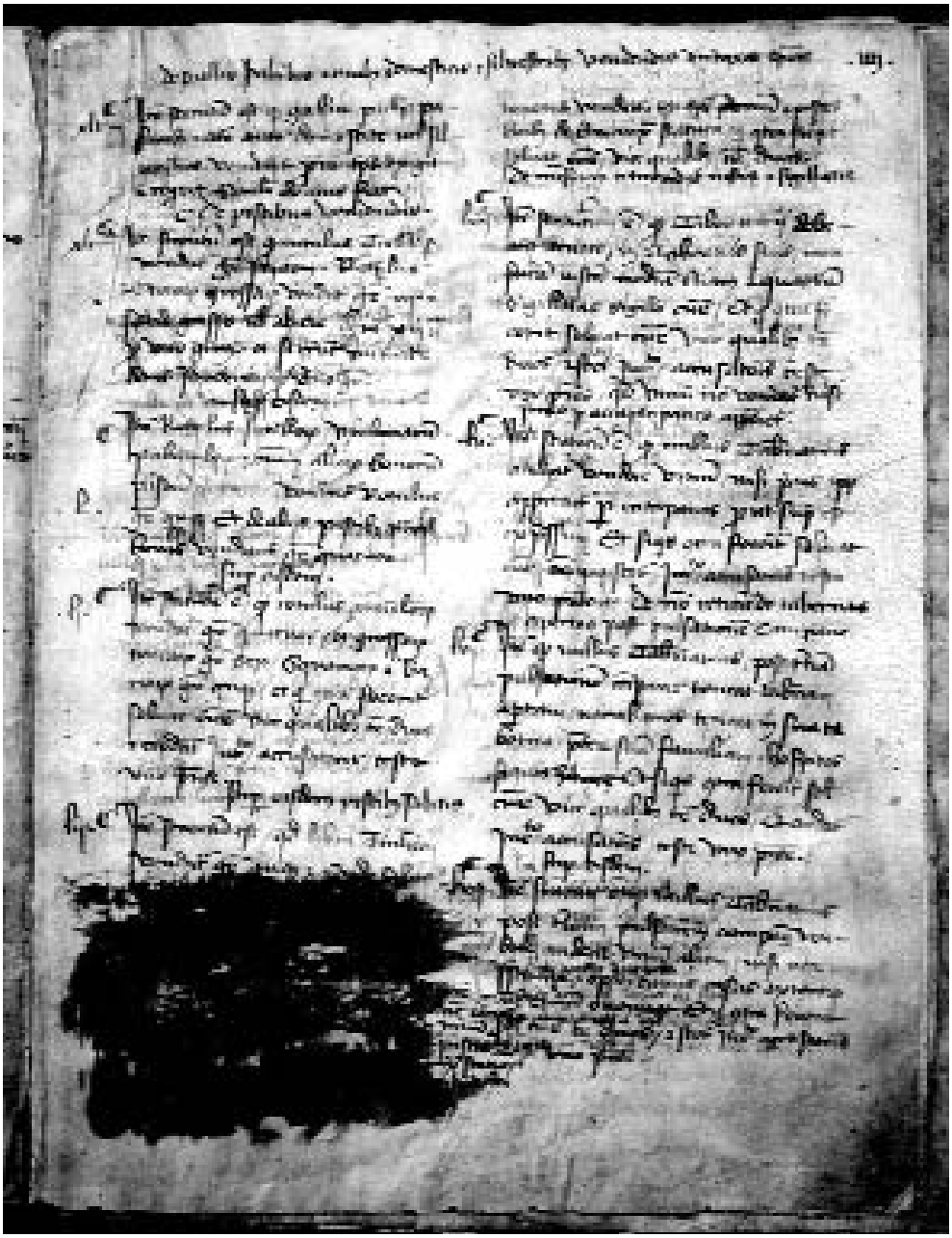

f. 4r

f. 4v

XXXIII. *SUPER EISDEM*

Item statutum est quod carnes capronum seu bullastrorum[16] *duorum annorum (si sunt bene pingues)*[17] *vendatur rotulus grana III, et ultra duos annos vendatur grana II minus tertia.*

XXXIII. SUI MEDESIMI

Parimenti si stabilisce che le carni di caprone o di pollo (?) fino a due anni (se sono ben grasse) un rotolo sia venduto a tre grana, oltre i due anni sia venduto a due grana meno un terzo.

XXXIV. *SUPER EISDEM*

Item statutum est quod carnes castratorum caprinorum si sunt bene pingues, vendatur rotulus grana III et dimidium, si vero macilentes iuxta provisionem superstitum.

XXXIV. SUI MEDESIMI

Parimenti si stabilisce che le carni di castrato di capra se sono ben grasse siano vendute a tre grana e mezzo il rotolo, se macilente secondo il giudizio del sovrintendente.

XXXV. *SUPER EISDEM*

Item quod carnes ircorum, si fuerint bene pingues, vendatur rotulus grana II, si vero macilentes iuxta provisionem catapanorum ut supra dictum est.

XXXV. SUI MEDESIMI

Parimenti le carni di caprone se ben grasse, siano vendute a due grana il rotolo, se invece macilente secondo il giudizio dei catapani come detto sopra.

XXXVI. *SUPER EISDEM*

Item statutum est quod carnes porcine si fuerint bene pingues, vendatur rotulus earum grana IIII$_{or}$ *carnes vero porcastrum*[18] *qui non fecerint filios, vendatur rotulus tertia parte minus, et similiter fiat de carnibus verrium.*

XXXVI. SUI MEDESIMI

Parimenti si stabilisce che le carni porcine se ben grasse, siano vendute a quattro grana il rotolo, le carni di scrofe che non hanno avuto figli, siano vendute ad un terzo in meno il rotolo e similmente sia fatto con le carni di verro.

XXXVII. *SUPER EISDEM*

Item statutum est quod carnes vitulorum lactantium infra sex menses, si fuerint bene pingues vendatur rotulus earum grana quinque, si vero macilentes iuxta provisionem cataparorum.

XXXVII. SUI MEDESIMI

Parimenti si stabilisce che le carni di vitello da latte fino a sei mesi, se ben grasse, siano vendute a cinque grana il rotolo, se macilente secondo il giudizio dei catapani.

XXXVIII. *SUPER EISDEM*

Item statutum est quod carnes invenca-

XXXVIII. SUI MEDESIMI

Parimenti si stabilisce che le carni di

16 - Incerto perché corretto.

17 - Aggiunto sopra il rigo.

18 - Incerto per macchia.

rum infras duos annos, si fuerint bene pingues vendatur rotulus grana IIII$_{or}$, si autem ultra duos annos et fuerint bene pingues, vendatur rotulus grana III, si vero fuerint macilentes vendatur iuxta provisionem catapanorum et qui contra fecerit in omnibus predictis solvat ipsi curie vice qualibet tarenum unum et stetur iuramento accusatoris, cum uno teste.

giovenche fino a due anni, se ben grasse, siano vendute a quattro grana il rotolo, se oltre i due anni e ben grasse siano vendute a tre grana il rotolo, se macilente siano vendute secondo il giudizio dei catapani, chi in tutti i predetti casi facesse diversamente, paghi ogni volta alla Curia un tarì e si stia al giuramento dell'accusatore con un testimone.

f. 3$_{v}$ - XXXIX. *DE PRETIIS CARNIUM*

Item statutum est quod rotulus carnium baccinarum cuiuscumque (sic) tempore bene pinguium vendatur grana III, et similiter rotulus iumentarum dum ipse carnes sint bene pingues, si vero macilentes iuxta catapanorum provisionem, et qui contra fecerit solvat curie vice qualibet tarenos duos, et credatur iuramento accusatoris teste uno presente.

XXXIX. SUL PREZZO DELLE CARNI

Parimenti si stabilisce che le carni di vaccina d'ogni stagione se ben grassa sia venduta a tre grana il rotolo e similmente la carne di giumenta quando la stessa sia ben grassa, se macilenta secondo il giudizio dei catapani, chi contravverrà paghi ogni volta alla Curia due tarì, sia creduto al giuramento dell'accusatore presente un testimone.

XL. *DE MODO VENDENDI CARNES*

Item statutum est quod supradicte carnes vendantur sine capite et pedibus et rotulus capitis et pedum vendatur tertia parte minus et qui contra fecerit solvat curie vice qualibet tarenum unum et stetur iuramento accusatoris teste uno presente.

XL. SUL MODO DI VENDERE LE CARNI

Parimenti si stabilisce che le suddette carni siano vendute senza testa e piedi, un rotolo di teste e piedi sia venduto ad un terzo di meno e chi contravverrà paghi ogni volta alla Curia un tarì e si stia al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

XLI. *DE MODO OCCIDENDI BESTIAS*

Item statutum est quod buccerii debeant occidere animalia in presentia alicuius catapani si vero catapani non fuerint in terra in presentia duorum proborum virorum et qui contra fecerit solvat curie vice qualibet tarenum unum, et stetur iuramento accusatoris teste uno presente.

XLI. SUL MODO DI UCCIDERE LE BESTIE

Parimenti si stabilisce che i macellai debbano uccidere gli animali alla presenza di un catapano, se i catapani non fossero in loco, alla presenza di due uomini onesti e chi contravverrà, paghi ogni volta alla Curia un tarì, si stia al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

XLII. *DE DIVERSIS CARNIBUS VENDENDIS PER BUCCERIOS ET QUOMODO*

Item statutum est cum buccerii fecerint diversas carnes in buczaria, debeant carnes tenere ad vendendis in diversis taleis, et si contrafecerint solvat curie predictae vice qualibet tarenos duos, credatur accusatori teste uno presente.

XLII. SUL MODO DI VENDERE CARNI DIVERSE DA PARTE DEI MACELLAI

Parimenti si stabilisce che quando i macellai hanno carni diverse in macelleria, debbano porle in vendita in diversi contenitori e se contravvengono paghino ogni volta alla predetta Curia due tarì, sia creduto all'accusatore, presente un testimone.

XLIII. *DE CARNIBUS NON VENDENDIS TABERNARIIS*

Item statutum est quod buccerii non debeant vendere de dictis carnibus tabernariis ultra duos rotulos, si defectus carnium fuerit in buczaria ita quod homines[19] *possint habere defectum, et si contra fecerint solvant dicte curie vice qualibet tarenum unum credatur iuramento accusatoris teste uno presente.*

XLIII. SULLE CARNI DA NON VENDERE AI TAVERNIERI

Parimenti si stabilisce che i macellai non debbono vendere ai tavernieri oltre due rotoli delle dette carni, se in macelleria scarseggiano al punto che i cittadini non ne abbiano a sufficienza, e se contravverranno paghino ogni volta alla predetta Curia un tarì, sia creduto al giuramento dell'accusatore presente un testimone.

XLIV. *DE CARNIBUS MORTICINIS ET INFECTIS VENDENDIS*

Item statutum est et ordinatum per homines supradictos quod nulle carnes infecte vel morticine possit vendi ad rotulum sed ad petiam extra portam et hoc de licentia catapanorum et si quis contra fecerit, solvat dicte curie vice qualibet tarenos tres et stetur iuramento accusatoris teste uno presente.

XLIV. SULLA VENDITA DELLE CARNI INFETTE E DI ANIMALI MORTI

Parimenti si stabilisce e ordina che gli uomini suddetti non possano vendere carni infette o di animali morti a rotolo, ma a pezzi fuori porta e ciò con l'autorizzazione dei catapani, e chi contravverrà paghi ogni volta alla detta Curia tre tarì e stia al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

XLV. *QUOD BUCCERII TENEANTUR VENDERE CARNES CURIE CASINENSIS ET EIUS OFFICIALIBUS DUOBUS DENARIIS MINUS PRO ROTULO*

Item statutum est quod buccerii vendant carnes curie casinensi et eius offi-

XLV. SULL'OBBLIGO AI MACELLAI DI VENDERE CARNI ALLA CURIA CASSINESE E AI SUOI UFFICIALI A DUE DENARI IN MENO AL ROTOLO

Parimenti si stabilisce che i macellai vendano la carne alla Curia cassinese e ai

19 - Rasura.

cialibus rotulum duobus denariis minus quam aliis hominibus terre, et si contra fecerint solvant curie vice qualibet tarenum unum et stetur iuramento accusatoris teste uno presente.

suoi ufficiali a due denari in meno al rotolo rispetto agli altri cittadini della Terra se contravverranno paghino ogni volta alla Curia un tarì e si stia al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

XLVI. *DE CARNIBUS MORTICINIS ET SORSOMERIIS NON VENDENTIBUS*[20] *IN MACELLO*

Item statutum est quod nullus macellarius vendat carnes morticinas seu sorsomerias in macello, et si contra fecerint solvant vice qualibet augustalem unum.

XLVI. SUL DIVIETO DI VENDERE CARNI DI ANIMALI MORTI E INFETTI NEL MACELLO

Parimenti si stabilisce che nessuno macellaio venda carni di animali morti o infetti nel macello e se contravverranno, paghino ogni volta un augustale.

XLVII. *DE CARNIBUS SILVESTRIBUS VENDENDIS ET QUOMODO*

Item statutum est quod carnes capreorum si fuerint bone et non infecte, vendatur rotulus earum grana quatuor, carnes autem porcorum silvestrium vendatur earum rotulis[21] *grana III, carne scrofarum silvestrium vendatur tertia parte minus carnes vero cervorum grana II*[22]*, et si quis contra fecerit solvat ipsi curie vice qualibet tarenos II, credatur accusatori cum iuramento teste uno presente.*

XLVII. SUL MODO DI VENDERE CARNI SELVATICHE

Parimenti si stabilisce che le carni dei caprioli (camosci) se buone e non infette, si vendano a quattro grana il rotolo, invece le carni di cinghiali maschi si vendano a tre grana il rotolo, le carni di cinghiali femmine si vendano ad un terzo in meno, le carni di cervo a due grana, e chi non ottempererà paghi ogni volta alla Curia due tarì, sia creduto all'accusatore con giuramento, presente un testimone.

f. 4 - XLVIII. *DE PULLIS PALUMBIS ET AVIBUS DOMESTICIS ET SILVESTRIBUS VENDENDIS DUMTAXAT TEMPORIS*

Item statutum est quod galline pulli palumbi et ceterae aves domestice vel silvestres vendantur prout tempus exigit et requirit similiter de ovis fiat.

XLVIII. SULLA VENDITA DI POLLI, PICCIONI E UCCELLI DOMESTICI E SELVATICI AL TEMPO GIUSTO

Parimenti si stabilisce che galline, polli, piccioni ed altri uccelli domestici o selvatici siano venduti fino a quando il tempo lo consente, così pure le uova.

XLIX. *DE PISCIBUS VENDENDIS*

Item statutum est quod rotulus trella-

XLIX. SULLA VENDITA DEI PESCI

Parimenti si stabilisce che un rotolo di

20 - *Vendentibus*] *vendendis*.

21 - Nell'originale è *rotul-*; Fabiani ha trascritto *rotulis*, ma leggasi *rotulus.*.

22 - Quest'ultima frase è aggiunta sul margine inferiore.

rum vendatur grana septem, rotulus trotarum grossarum vendatur grana III et sarde gosse vel aleice dentur XII$_{cim}$ pro uno grano, et si erunt minute dentur sexdecim pro uno grano.

triglie sia venduto a sette grana, un rotolo di trote grosse a tre grana e le sarde grosse o le alici se ne diano dodici per ogni grano e se piccole sedici per ogni grano.

L. *SUPER EISDEM*

Item rotulus surellorum vinfrinarum[23]*, palumborum et omnium aliorum bonorum piscium, vendatur rotulus grana quinque et de aliis piscibus minus bonis vendatur grana quatuor.*

L. SUI MEDESIMI

Parimenti un rotolo di pesce suro, di palombi e di ogni altro buon pesce, sia venduto a cinque grana il rotolo e gli altri pesci meno buoni, siano venduti a quattro grana.

LI. *SUPER EISDEM*

Item statutum est quod rotulus anticulorum vendatru grana quatuor et grossarum tencarum grana sex, squamorum et bariorum grana quinque, et qui contra fecerit solvat curie vice qualibet tarenos duos et credatur iuramento accusatoris, teste uno presente.

LI. SUI MEDESIMI

Parimenti si stabilisce che un rotolo di "pesce stampella" sia venduto a quattro grana, di grosse tinche a sei grana, di pesce "squama" e di pesce "barile" a cinque grana, chi contravverrà paghi ogni volta alla Curia due tarì e sia creduto al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

LII. *SUPER EISDEM PISCIBUS SALATIS*

Item statutum est quod libra tinnentii (?) vendatur quinque et sarde salite in barilibus iuxta provisionem catapanorum dentur, et si quis contra fecerit solvat curie vice qualibet tarenos duos et stetur iuramento accusatoris teste uno presente.

LII. SUI PESCI SALATI

Parimenti si stabilisce che una libbra di tonno (?), sia venduta a cinque [grana?] e le sarde salate in barile siano vendute secondo il giudizio dei catapani e chi contravverrà paghi ogni volta alla Curia due tarì, si stia al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

LIII. *QUOD TEMPORE VINDEMMIARUM TABERNARII ET PISCIONERII VENDANT CARNES VINUM ET PISCES IUXTA STATUTA HOMINIBUS DE TERRA*

Item statutum est quod tempore vendemmiarum buccerri tabernarii et piscionerii teneantur vendere carnes, vinum et

LIII. IN QUALI TEMPI DELLA VENDEMMIA I TAVERNIERI ED I PESCIVENDOLI POSSONO VENDERE CARNI, VINO E PESCI SECONDO LO STATUTO DEGLI ABITANTI DELLA TERRA DI S. BENEDETTO

Parimenti si stabilisce che in tempo di vendemmia i macellai, i tavernieri e i

23 - Leggasi: *vinbrinarum*.

pisces hominibus de terra iuxta statuta, et qui contra fecerit solvat curie vice qualibet tarenos duos.

pescivendoli sono tenuti a vendere carni, vino e pesci agli uomini della Terra secondo le norme stabilite e chi contravverrà paghi ogni volta alla Curia due tarì.

LIV. *DE MENSURIS RETINENDIS IUSTIS ET SIGILLATIS*

Item statutum est quod tabernarii debeant tenere in tabernis suis mensuram iustam mediam tertiam et quartam sigillatas sigillo curie, et qui contra fecerit solvat curie vice qualibet tarenos duos, et stetur iuramento accusatoris teste uno presente.

LIV. SULLE MISURE DA TENERE GIUSTE E CON IL SIGILLO

Parimenti si stabilisce che i tavernieri debbano tenere nelle loro taverne la misura intera, da un mezzo, da un terzo e da un quarto contrassegnate dal sigillo della Curia, e chi contravverrà paghi ogni volta alla Curia due tarì, si stia al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

LV. *QUOD VINUM NON VENDATUR NISI PRIMO PER ACCAPTAPANES APPRETIETUR*

Item statutum est quod nullus tabernarius audeat vendere vinum nisi prius appretietur per catapanos[24] *prout supra expressum est et si quis contra fecerit solvat curie tarenos II et stetur iuramento accusatoris teste uno presente.*

LV. SUL DIVIETO DI VENDERE VINO SENZA L'APPREZZO DEI CATAPANI

Parimenti si stabilisce che a nessun taverniere è consentito vendere vino senza il preventivo apprezzo dei catapani, come detto sopra e chi contravverrà paghi alla Curia due tarì e si stia al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

LVI. *DE NON RETINENDO TABERNAS APERTAS POST PULSATIONEM CAMPANE*

Item nullus tabernarius post tertiam postulationem campane teneat tabernam apertam nec aliquos teneas in sua taberna preter suam familiam et hospites si quos habuerit[25]*, et si quis contra fecerit solvat curie vice qualibet tarenos duos et credatur iuramento accusatoris, teste uno presente.*

LVI. SUL DIVIETO DI TENERE APERTE LE TAVERNE DOPO IL SUONO DELLE CAMPANE

Parimenti nessun taverniere dopo il terzo suono delle campane puó tenere aperta la taverna, né ospitare nella taverna altre persone eccetto la sua famiglia ed eventuali ospiti, e chi contravverrà paghi ogni volta alla Curia due tarì e sia creduto al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

LVII. *SUPER EISDEM*

Item statutum est quod nullus tabernarius post tertiam postulationem campane

LVII. SULLO STESSO

Si stabilisce che a nessun taverniere dopo il terzo suono delle campane sia

24 - Precede un *app* cancellato.
25 - Riscritta su rasura.

vendere audeat vinum alicui, nisi necessarius et oppartunus casus exterorum vel civium eveniret, et qui contra fecerit solvat curie tarenos duos, et stetur iuramento accusatoris teste uno presente.

consentito vendere vino ad altri, se non in casi necessari ed opportuni riguardanti forestieri o cittadini e chi contravverrà paghi alla Curia due tarì, si stia al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

f. 4v - LVIII. *SUPER EISDEM TABERNARIIS*

Item statutum est quod nullus tabernarius fungi possit officio taberne in diebus dominicis et festivis principalibus et apostolorum ante missarum solepmnia, nisi necessarius et opportunus casus eveniret ut supra dictum est, et qui contra fecerit solvat curie vice qualibet tarenum unum, et stetur iuramento accusatoris teste uno presente.

LVIII. SUGLI STESSI TAVERNIERI

Parimenti si stabilisce che nessun taverniere possa svolgere la sua attività nei giorni di domenica, di festività principali e degli apostoli prima della messa solenne, se non sopravviene un caso necessario ed opportuno come detto sopra, e chi contravverrà paghi ogni volta alla Curia un tarì, si stia al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

LIX. *DE TABERNARIIS NON RETINENDIS LUDUM ACZARDUM IN TABERNIS*

Item statutum est quod nullus tabernarius patiatur ludi in sua taberna ad atczardos excepto ad vinum et qui contra fecerit solvat curie vice qualibet tarenum unum de die, de nocte vero duplum et stetur iuramento accusatoris, teste uno presente.

LIX. SUL DIVIETO AI TAVERNIERI DI TENERE IL GIOCO D'AZZARDO NELLE OSTERIE

Parimenti si stabilisce che nessun taverniere permetta il gioco d'azzardo nella sua taverna eccetto il vino e chi contravverrà paghi ogni volta alla Curia un tarì se di giorno, il doppio se di notte e si stia al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

LX. *DE TEMPORE MESSIUM ET VINDEMMIARUM ET ALIARUM FESTIVITATUM*

In primis statutum est quod in tempore messium et vindemmiarum homines et mulieres possint procurare victualia singulis diebus dominicis et festivis scilicet coadunare et portare victualia ad domum et purgare airam eamque adacquare nec non procurare vinum et deferre ad domum suam vel alienam et similiter dici-

LX. SUL TEMPO DELLA MIETITURA, VENDEMMIA E DELLE ALTRE FESTIVITÀ

Per prima cosa si stabilisce che in tempo di messi e vendemmie gli uomini e le donne possano far provviste alimentari nei singoli giorni di domenica o festivi e naturalmente raccogliere e trasportare derrate alimentari a casa e spazzare le aie ed innaffiarle, ma non far provviste di vino e portarlo a casa propria o altrui e lo

tur de cannape absque (licentia rectorum)[26].

stesso dicasi per la canapa senza (il permesso dei rettori).

LXI. *DE NON LABORANDO DIEBUS DOMINICIS ET ALIIS FESTIVITATIBUS*

Item statutum est quod nullus homo vel mulier possit laborare in diebus dominicis et festivis, datis capitulis ecclesiarum terrarum abbatie casinensis[27] *per visitatores, excepto tempore messium vindemmiarum ac curatinis canapis ut supra dictum est, nisi contingat aliquem portare trabes et terrairinales et portare in loco suo vel alieno, possit facere in omnibus festivitatibus supradictis.*

LXI. SUL DIVIETO DI LAVORARE NEI GIORNI DI DOMENICA ED ALTRE FESTIVITÀ

Parimenti si stabilisce che nessun uomo o donna possa lavorare nei giorni di domenica o delle altre festività decise dai vescovi per le chiese del territorio dell'abbazia cassinese, eccetto nel tempo delle messi, delle vendemmie, della cura della canapa come detto sopra, a meno che non capiti che qualcuno debba trasportare travi o terraglie nella proprietà sua o altrui, potrà farlo in tutte le festività suddette.

LXII. *QUOD NULLUS RECTOR INCIDAT CONTRA CAPITULA SUPRA ET INFRASCRIPTA*

Item statutum est quod si rectores vel e[orum] familia vel e[orum] animalia inciderent in aliquo horum capitulorum supra dictorum secundum penam in eis statutam puniatur per vicarium casinensem.

LXII. SULL'OBBLIGO DEI RETTORI DI RISPETTARE LE DISPOSIZIONI SUDDETTE E SEGUENTI

Parimenti si stabilisce che se i rettori o uno della loro famiglia o dei loro animali venissero meno a qualcuno dei capitoli suddetti siano puniti dal vicario cassinese secondo le pene di questo statuto.

LXIII. *SUPER EODEM RECTORE*

Item statutum est quod rectores (nequaquam per se vel per alium)[28] *possint affidare cives sive personas a[d]venas nec componere cum eis ut diebus dominicis possint et festivis in aliquo loco laborare, et si contra fecerit (sic) puniatur per dominum vicarium supradictum.*

LXIII. SULLO STESSO RETTORE

Parimenti si stabilisce che i rettori (in alcun modo per sé né per gli altri) possano trattare o prendere accordi con cittadini o persone straniere per lavorare in qualche luogo nei giorni di domenica o festivi, se contravverranno siano puniti dal suddetto signor vicario.

LXIV. *DE BLASFEM [ATORIBUS]*

Item statutum est quod quicumque bla-

LXIV. SUI BESTEMMIATORI

Parimenti si stabilisce che chiunque

26 - Le parole tra parentesi sono scritte su rasura.

27 - Le lettere in parte sono riscritte.

28 - Le parole tra parentesi sono scritte su rasura.

sfemaverit Deum Beatam virginem et sanctos eius solvat curie vice qualibet augustalem unum.

bestemmia Dio, la Vergine Beata ed i suoi Santi, paghi ogni volta alla Curia un augustale.

LXV. *DE TOLLENDIS IMMUNDITIIS*

Item statutum est quod nullus homo vel mulier audeat cavare seu cavare facere (in locis non consuetis)[29] *in Rapido seu proicere fimum vel immonditias, et qui contra fecerit solvat curie vice qualibet tarenum unum et credatur iuramento accusatoris, teste uno presente.*

LXV. SULLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Parimenti si stabilisce che nessun uomo o donna possa scavare o far scavare (fuori dei luoghi stabiliti) nel Rapido o gettare letame o rifiuti e chi contravverrà paghi ogni volta alla Curia un tarì e sia creduto al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

LXVI. *SUPER EISDEM*

Item statutum est quod nullus homo vel mulier proiciat immunditias sive fimum in plateis vel viis publicis et qui contra fecerit, solvat curie qualibet vice tarenum unum.

LXVI. SUL MEDESIMO

Parimenti si stabilisce che nessun uomo o donna getti rifiuti o letame in piazza o nelle vie pubbliche e chi contravverrà paghi ogni volta alla Curia un tarì.

f. 5 - LXVII. *DE ARENA NON TOLLENDA DE RAPIDO*

Item statutum est quod nullus homo vel mulier audeat elevare harenam (de locis alienis ubi patronis resultaret ad dampnum et incomodum)[30] *et qui contra fecerit solvat curie vice qualibet tarenum unum, et credatur iuramento accusatoris teste uno presente.*

LXVII. SUL DIVIETO DI ESTRARRE SABBIA DAL RAPIDO

Parimenti si stabilisce che nessun uomo o donna possa estrarre rena (dai luoghi altrui dove arrechi danno o disturbo ai proprietari) e chi contravverrà paghi ogni volta alla Curia un tarì, sia creduto al giuramento dell'accusatore, presente un testimone.

LXVIII. *DE VIIS PURGANTIS*

Item statutum est quod quilibet homo vel mulier teneatur purgare seu stampare vias iuxta terras vel possessiones suas semel in anno, si opportunum erit et qui contra fecerit, teneatur solvere vice qualibet curie tarenum unum et credatur iuramento accusatoris.

LXVIII. SULLE VIE DA PULIRE

Parimenti si stabilisce che ogni uomo o donna sia tenuto a spazzare o ripulire dalle erbacce le vie in prossimità dei terreni o dei propri possedimenti una volta all'anno se sarà sufficiente, chi contravverrà è tenuto a pagare ogni volta alla Curia un tarì e sia creduto al giuramento dell'accusatore.

29 - Aggiunta interlineare.
30 - Le parole tra parentesi sono scritte su rasura.

LXIX. *DE HABITATORIBUS IN SANCTO GERMANO*

Item statutum est quod singuli habitatores singularum habitationum (in terris abbatie)[31] *debeant mundare seu mundari facere omni die sabbati ante domum suae habitationis in plateis publicis et qui contra fecerit solvat curie vice qualibet grana decem.*

LXIX. SUGLI ABITANTI DI S. GERMANO

Parimenti si stabilisce che ciascun abitante di ciascuna abitazione (del territorio dell'abbazia), debba pulire o fare pulire ogni sabato davanti alla propria casa nelle pubbliche piazze e se non lo farà paghi ogni volta alla Curia dieci grana.

LXX. *DE ANGARIATIS AD AIUVANDUM AD ARANDUM ET ALIIS SERVITIIS FACIENDIS*

Item statutum est quod si quis promiserit alicui ad aiuvandum seu quodcunque manuale servitium[32] *faciendum vel arandum, zappandum, vindemniandum putandum, purgandum et stampandum et non fecerit, et fuerit accusatus, si non fecerit, solvat vice qualibet curie tarenum unum credatur accusatori cum sacramento et ad eandem penam teneatur conductor si non solvat recepto servitio.*

LXX. SU COLORO CHE SONO TENUTI A PRESTARE AIUTO NELL'ARATURA E NEGLI ALTRI LAVORI

Parimenti si stabilisce che se qualcuno promette ad altri aiuto o qualsiasi lavoro manuale, arare, zappare, vendemmiare, potare, spazzare e pulire dalle erbe infestanti e non lo fa e per tale ragione viene accusato, paghi ogni volta alla Curia un tarì e sia creduto all'accusatore con il giuramento e alla medesima pena è tenuto il committente se non paga una volta ricevuto il servizio.

LXXI. *DE FORISTERIIS*

Item statutum est quod homines universitatum (singularum terrarum et casalium abbatie casinensis teneatur omni mense)[33] *omni mense mittere foristerios ut consuetum est, sub pena unius augustalis pro quodlibet foculare ipsarum (terrarum)*[34]*, qui foristerii referre habeant, si qua dampna invenerint vel viderint facienda, per bestias seu homines ubicunque singulis quindecim diebus et si contra fecerit dictus foristerius solvat vice qualibet curie casinensi tarenum unum.*

LXXI. SUI FORESTALI

Parimenti si stabilisce che gli uomini delle Università (delle singole terre e dei casali dell'abbazia Cassinese siano tenuti ogni mese) a mandare forestali secondo l'uso sotto pena di un augustale per ogni focolare dello stesso territorio, i forestali dovranno riferire sui danni fatti o visti fare da bestie o uomini dovunque ogni quindici giorni e se ciò non farà il detto forestale paghi ogni volta alla Curia cassinese un tarì.

31 - Le parole tra parentesi sono scritte su rasura.
32 - Manca in Fabiani.

LXXII. *DE SATISFACTIONE DAMPNORUM DATORUM*

Item statutum est[35] *quod accusatus de dampno satisfaciat dampnum patienti et curie solvat vice qualibet tarenos duos de quibus foristerius habeat grana quinque pro quolibet accusato et quod ipse foristerius prestet sacramentum de dapnis que viderit et invenerit.*

LXXII. SUL RISARCIMENTO DEI DANNI PROCURATI

Parimenti si stabilisce che chi è accusato di un danno risarcisca il danno a chi lo ha subito e paghi ogni volta alla Curia due tarì, dei quali il forestale abbia cinque grana per ciascuno accusato e lo stesso forestale presti giuramento sui danni che abbia visto o trovato.

LXXIII.

Item statuimus et ordinamus quod rector preter prescripta capitula de causis civilibus aut litibus vertentibus inter partes super possessionibus terrarum aut debitorum excedentium summam unius augustalis aut iniuriarum illatarum quarum pena excellat summam in prescriptis capitulis contentam [procedere non possit][36]*; quod si secus fecerit incidat [rector ipse]*[37] *in penam unciarum duarum et accusator habeat de dicte pena a curia Casinensi tarenos V.*

LXXIII

Parimenti stabiliamo ed ordiniamo che il rettore [non possa procedere] al di là dei prescritti articoli sulle cause civili o sulle liti tra le parti sui possedimenti delle terre o [al di là] dei debiti eccedenti la somma di un augustale o delle ingiurie arrecate la cui pena superi la somma indicata nei prescritti articoli; se facesse diversamente incorrerà [lo stesso rettore] nella pena di due once e l'accusatore abbia sulla detta pena cinque tarì dalla Curia cassinese.

f. 5$_v$ - LXXIIII.

Item propter multa que sepe contingunt fieri inter homines terrarum, locorum et castrorum nostre abbatie Casinensis ac rectores et propter capitula sepius depravata statuimus et ordinamus quod singulis annis a kalendis maiis usque ad festum Sancti Petri inclusive homines universitatum dictorum locorum et castrorum debeant mictere pro confirmatione capitulorum per nos dandorum, confirmandorum

LXXIV

Parimenti a causa delle molte cose che spesso possono accadere tra gli uomini ed i rettori delle terre, dei luoghi, dei castelli della nostra abbazia cassinese e a causa degli articoli abbastanza spesso corrotti, stabiliamo ed ordiniamo che ogni anno, dal primo maggio alla festa di S. Pietro inclusa, gli uomini dei luoghi e dei castelli dell'Università devono sottostare alla conferma degli articoli che spetta a noi

33 - Le parole tra parentesi sono scritte su rasura con ripetizione di *omni mense*.

34 - Parola riscritta su rasura.

35 - Segue una parola consunta.

36 - Aggiunta interelineare.

37 - Aggiunta marginale.

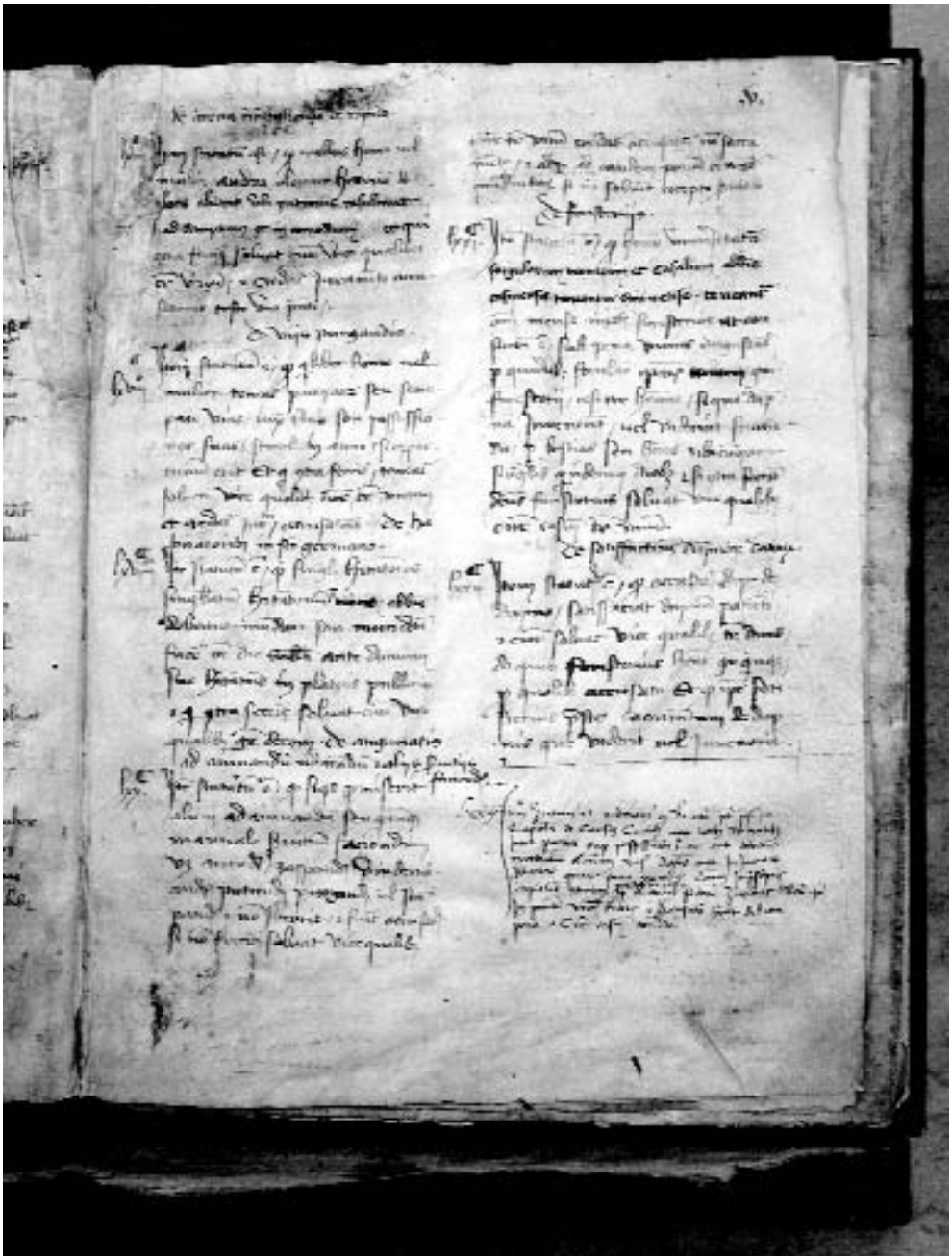

f. 5r

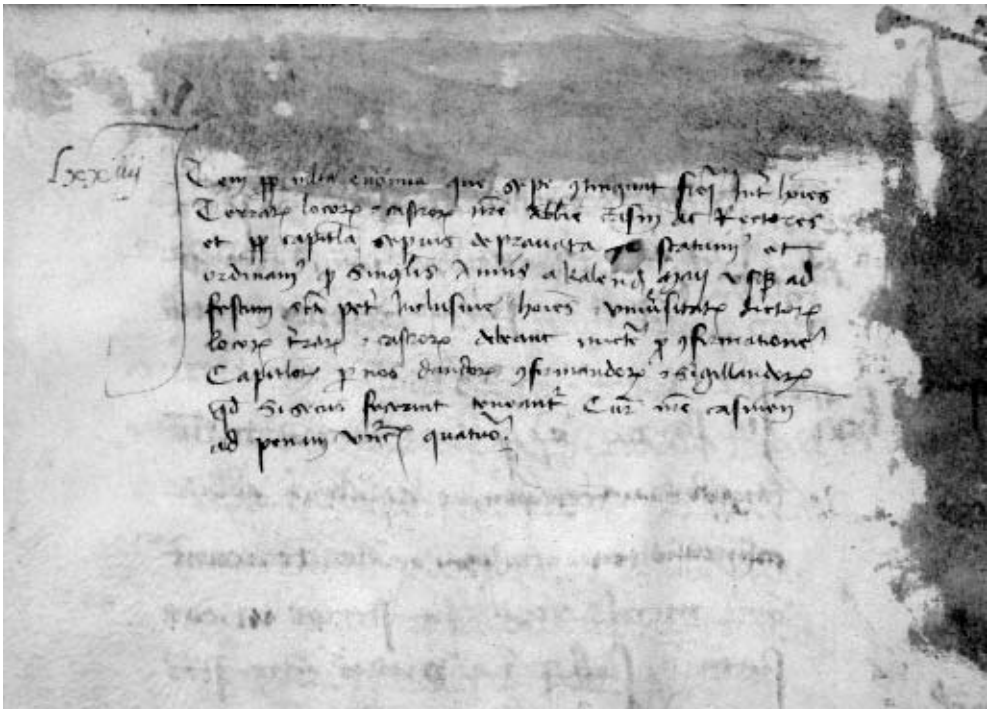

f. 5v

et sigillandorum; quod si secus fecerint, teneantur curie nostre Casinensi ad penam unciarum quatuor[38].

emanare, confermare e sigillare; se faranno diversamente saranno tenuti a una pena di quattro once alla nostra Curia cassinese.

Un particolare ringraziamento al Direttore dell'Archivio di Montecassino, D. **Faustino Avagliano**, O.S.B., per aver consentito la riproduzione e la pubblicazione di alcune pagine dell'inedito Regesto dell'abate Tommaso, ed al fotografo **Roberto Mastronardi** che ha curato le riprese fotografiche.

38 - I capitoli LXXIII e LXXIIII sono aggiunta posteriore d'altra mano.

NOTIZIARIO CDSC

Martirologio cassinate

La raccolta dei nominativi delle vittime di guerra di Cassino è ormai in fase conclusiva. Si attendono alcuni riscontri e qualche ulteriore ricerca nei cimiteri del nord casertano e venafrano.

Si spera di poter pubblicare l'elenco completo nel prossimo numero di STUDI CASSINATI.

Il socio rag. **Guido Vettese**, che si è impegnato a fondo nella ricerca, con la passione e lo scrupolo che tutti gli riconoscono, è praticamente riuscito nell'impresa che ha spaventato e dissuaso amministratori e cittadini di Cassino nel passato mezzo secolo. Grazie a lui la Città Martire avrà finalmente il suo martirologio.

La memoria di pietra

Il progetto "*La memoria di pietra*", che prevede la collocazione, in alcuni punti significativi della vecchia città di Cassino, di massi di cava con la descrizione del monumento scomparso a causa della guerra, è in fase avanzata di realizzazione: si attendono gli elaborati grafici dell'ing. **Antimo Pietroluongo**, dopo di che si passerà alla fase conclusiva. Si spera di poter procedere alla cerimonia dell'inaugurazione il prossimo 10 settembre, anniversario del primo bombardamento della città.

Caira, 1943-1944

È in corso di stampa il libro "***Caira, 1943-1944 - Vicende di Caira e dei suoi abitanti durante l'ultimo conflitto mondiale***, del socio Sergio Saragosa; pagg. 112 con 42 illustrazioni. L'opera si riallaccia al precedente lavoro di Saragosa, *Caira (frazione di Cassino) dalle origini ad oggi*, coautore Anna Maria Saragosa, e documenta il travaglio della popolazione durante i bombardamenti e lo sfollamento dei cairesi fino ai primi anni della ricostruzione. In chiusura sono elencate le vittime della guerra, risultato di una ricerca minuziosa dell'Autore.

Un ricordo dell'abate Diamare

La passeggiata di sua Eccellenza

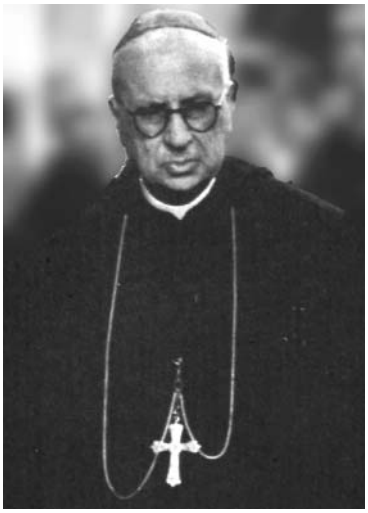

Giovanni Petrucci

L'Abate Gregorio Diamare, scampato miracolosamente al bombardamento di Montecassino del 15 febbraio 1944, abbandonò le sacre rovine per ritornare nella sua diocesi solo nel mese di ottobre, stabilendosi prima a Valvori, poi a S. Elia Fiumerapido, dove morì il 6 settembre 1945, nella casa dell'arciprete Don Gennaro Iucci.

Adesso che le giornate si sono allungate, esce abitualmente a passeggio nel tardo pomeriggio; cammina adagio per via delle Torri e risponde lietamente al saluto delle persone che incontra. Si fermano tutti al suo transito, grandi e piccoli, alcuni si inginocchiano e protendono la bocca sull'anello per baciarlo; egli, come d'abitudine, sorride, sorride specialmente ai bambini, ponendo la mano sulle teste ricciolute e sudate per le corse interminabili sulla villa comunale nel caldo primaverile e alza la destra in atto benedicente. È lieto di vedersi circondato da tanto affetto e di sentirsi nella numerosa famiglia dell'intero paese.

Prima di arrivare in piazza, deve rallentare ancor più perché dinanzi alla bottega di Florindo sono allineati asini e cavalli, in attesa del loro turno. Il mastro è all'interno, tutto vestito di nero, che batte sull'incudine il pezzo rosso di fuoco, malleabile come cera, da plasmare secondo l'orlo plantare dello zoccolo precedentemente visionato; è ricavato da uno di quel bastoni a tre anelli portati dagli Americani per fermarvi il filo spinato; è dolce ed ottimo per tali lavori. È un artista Florindo: sa foggiare il metallo con meravigliosa abilità, come gli dettano gli occhi di provetto disegnatore. Mattia preme con le tenaglie rigirate un ferro rovente sull'unghia di un cavallo per farlo aderire alla perfezione: si sente il solito sfriggolìo e si leva un fumo acre e puzzolente che si diffonde all'intorno. Il giovanotto sorride e dice:

- Questo allontana la malaria! In via delle Torri nessuno si è ammalato! Il profumo è

miracoloso, perciò i Santeliani dovrebbero ringraziarci ed invece stanno sempre a sparlare.

Sua Eccellenza rallenta volentieri perché attratto da un allegro fischiettare, poi da un canto melodioso, che suona strano in una pubblica strada. Anzi si ferma e ascolta:

- *Lodiamo cantando*
- *La Figlia, la Sposa,*
- *La Madre amorosa*
- *E chi la formò ...*

Sente e riconosce distintamente l'inno, perciò volge lo sguardo all'interno della bottega, ma è tutto buio e non riesce a distinguere chi vi lavora; Antonio, non molto alto, dalla fronte scoperta per la calvizie precoce, lima la mappa di una chiave saldata con lo zoccolo di ottone di una lampadina rotta; canta le canzoni che un tempo, prima del bombardamento dell'otto dicembre, gli arrivavano all'orecchio dalla Chiesa di S. Maria Nova, quando la casa era integra. Mattia gli si avvicina e quasi si inginocchia per baciargli l'anello, ma ha le mani nere di polvere e di lavoro e sporca quella delicata che gli viene tesa; si rammarica e guarda con gli cocchi di chi vuole scusarsi, mentre il Padre Abate comprende e gli sorride. Don Oderisio, affabile come è con i Santeliani, con i quali passa anche del tempo a chiacchierare e a dare buoni consigli, entra con molta disinvoltura e si ferma a parlare col giovanotto.

Don Gregorio continua la sua passeggiata e vicino alla vasca si ferma di nuovo e, imponente come è, allunga lo sguardo lontano lontano, al suo Monte; non si abbandona a pensieri di rancore, ma incede sereno e tranquillo, sicuro di tornarvi.

Gli si fanno incontro altri ragazzi; lui si ferma, sorride e benedice, poi continua lentamente la sua passeggiata.

L'indomani, alla solita ora, compare di nuovo dalla casa di Alfredo e Natuccio, preceduto da Don Oderisio. Ormai i Santeliani si sono abituati alla sua presenza, e attendono ansiosi il passaggio: la sua apparizione, con un sorriso appena percettibile sul volto, è di conforto dopo la tragedia inspiegabile che si è abbattuta sul paese e su tutto il territorio. Lo aspettano quasi perché desiderano chiudere la giornata con la sua benedizione. In genere parla poco, ma il suo sguardo rasserena e dona tranquillità.

Incede lentamente e, arrivato vicino ai cavalli in attesa del turno, si ferma. Questa volta le parole giungono nitide, chiare, melodiose ed egli chiama Don Oderisio e gli parla. Nella bottega sono tutti indaffarati e non badano a chi passa. Antonio continua il suo lavoro e, come d'abitudine, prima fischietta e poi intona:

- *Mira il tuo popolo,*
- *Bella Signora,*
- *Che pien di giubilo*
- *Oggi ti onora ...*

Poi cambia la canzone e dal suo ricco repertorio ne sceglie un'altra, alla quale modula la sua voce con più fervore:

- Vergine Santa, deh! Ascolta benigna
- Chi t'invoca con fervida fede,
- Deh rivolgi dall'alta tua sede –
Uno sguardo al tuo popol fedel

e alla fine fischia il ritornello con un'abilità di un provetto suonatore di flauto. Le note saltellano agili dalle sue labbra appuntite ed egli le cadenza accompagnando la spinta delle braccia sulla lima che spiana ritmicamente il chiavistello di una serratura.

Via delle Torri - China di G. Alonzi

Sua Eccellenza questa volta entra improvvisamente nella bottega di Zi' Zi' e tutti si fermano: mastro Florindo pone il martello sull'incudine e non prende dalle mani di Benedetto la bottiglia di acqua fresca, che avrebbe vuotata tutta intera nella sua bocca spalancata, Mattia lascia cadere a terra il ferro rovente, Antonio ammutolisce e si tira in disparte: tutti vogliono scusarsi. Il Padre Abate invece è sorridente e lieto:

- Sono contento di sentire tali canti inneggianti alla Madonna. Voi siete veri cristiani, siete dei veri Benedettini: noi preghiamo e lavoriamo, voi lavorate pregando. È bello, è santo, voi avete ereditato dai vostri genitori l'insegnamento della nostra Regola. Mi piace fermarmi qui con voi! Don Oderisio, domani manda del sapone a questi nostri amici, perché possano lavarsi! Vedo che sono neri di polvere ma puliti di dentro. Dio vi benedica; e esce alla luce.

Il segretario la mattina per tempo manda Peppina di Paneruscio a portare una scatola con alcune saponette. Potete immaginare la contentezza a quella vista di Zi' Zi' e dei numerosi nipoti, che egli ha cresciuto come suoi figli!

Di fronte, nella segreteria del partito comunista, si riuniscono tutte le sere a discutere di politica molti compaesani; questi vedono i giovani allegri che commentano il fatto straordinario, perché solo con la pulizia potranno allontanare il pericolo della scabbia. 'Ntonio, uscendo si ferma a gambe divaricate ed apostrofa Mattia:

- Le dieci casse di sapone le dovete portare domenica in piazza e distribuirle al popolo! Non è roba vostra! Ci dobbiamo lavare tutti! Adesso ho capito perché voti per la Democrazia Cristiana, perché ti portano tanti regali! Sentimi un po': fatti dare pure la fune!

SEGNALAZIONI BIBLIOGRAFICHE

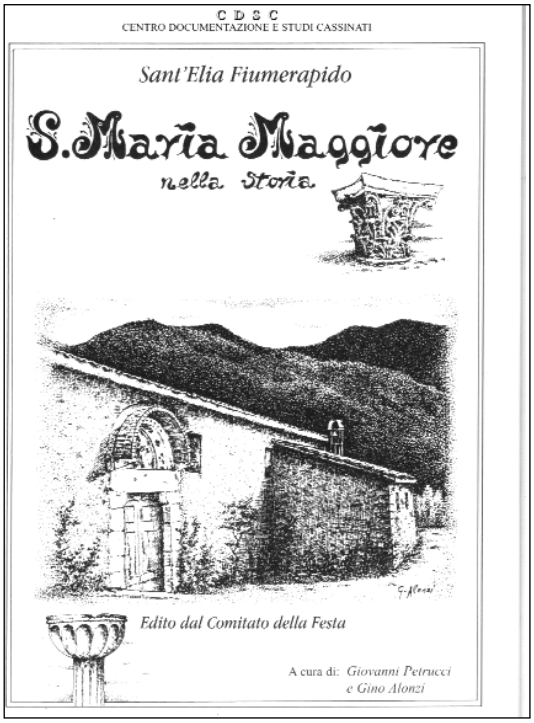

- *Sant'Elia Fiumerapido – S. Maria Maggiore nella storia*, a cura di Giovanni Petrucci e Gino Alonzi, Edito dal Comitato della Festa, 2001, Tipogr. P. D'Ambrosio, Atina; pagg. 20 illustr. b./n., f.to cm. 15x21, s. pr.

L'opera, pur nella sua brevità, riesce a fornire un quadro completo e di agevole lettura della lunga storia della prestigiosa chiesa di S. Elia Fiumerapido, costruita agli inizi del sec. IX su un'area ricca di testimonianze di epoca romana.

Le sopravvivenze architettoniche e gli affreschi che ornano l'attuale chiesa ne hanno fatto un punto di riferimento basilare per lo studio dell'arte benedettina nel territorio.

I ricordi personali degli autori relativi all'annuale festa conferiscono all'opera una nota sentimentale che tocca profondamente i santeliani, da sempre molto legati al sacro edificio.

e. p.

- BERNARDO BERTANI, *Notizie storiche su Castrocielo*, "Biblioteca del Lazio Meridionale", Fonti e ricerche storiche sul territorio dell'antica Diocesi di Aquino, n. 2, presentazione di Faustino Avagliano, Montecassino, 2000, Arti Grafiche Caramanica, Marina di Minturno (LT); pagg. 248 illustr. col. e b./n., f.to cm. 14x21.

Dopo una prima edizione incompleta del 1971 esce, ora, quella che puó definirsi l'opera omnia su Castrocielo, dove l'Autore ha riversato i risultati di poco meno di mezzo secolo di ricerche.

Il titolo "Notizie storiche su Castrocielo" non sembra preannunciare un resocon-

to storico organico sul passato dell'antico centro; ed infatti Bertani non indulge eccessivamente su una sequenza temporale di fatti storici, dalle origini ad oggi. Sembra, anzi, che abbia fretta di liberarsi di tale incombenza per passare subito ad altri aspetti che maggiormente lo appassionano: la descrizione e l'analisi dei resti architettonici ed artistici ancora visibili sul territorio castrocelese. Ecco, dunque, la vera valenza del libro: un lavoro certosino e prezioso di documentazione e di rilievi, dapprima storici, poi architettonici delle chiese, degli edifici, dei luoghi più cari agli abitanti del paese, non trascurando gli aspetti umani della religiosità, delle tradizioni, dell'emotività collettiva e personale del Nostro ad essi legati. È una vera e propria opera di recupero e salvataggio di quanto gli antenati hanno realizzato ed il tempo ha tramandato ed un forte impegno sociale che si traduce nell'appello pressante, appassionato alla conoscenza ed al rispetto, non solo del passato, ma anche del presente, a cominciare dalla salvaguardia del centro storico.

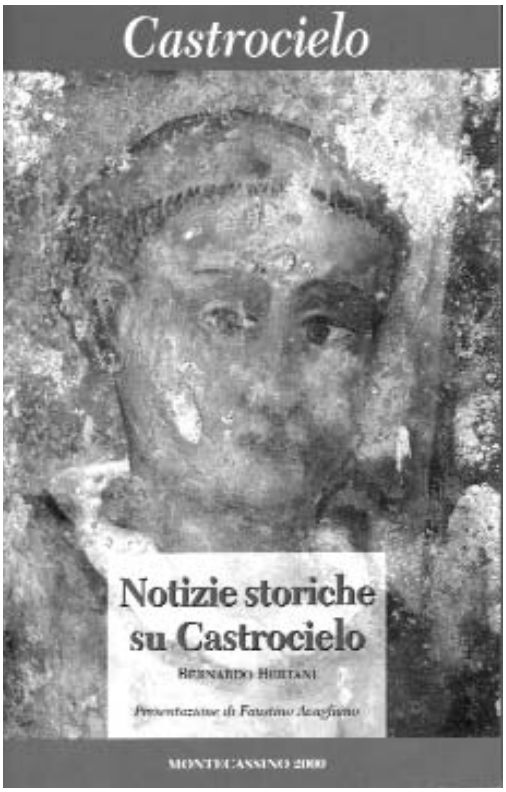

Significativo, al riguardo, l'auspicio accorato che chiude il suo lavoro: "Valga questo modesto lavoro a ravvivare le nobili tradizioni avite tra i cittadini di oggi e, se ciò avvenisse, l'autore di queste memorie si riterrebbe pienamente compensato della sua fatica".

Nonostante le ricorrenti espressioni di modestia da parte dell'Autore, l'opera si segnala per la precisione e lo scrupolo tecnico nella realizzazione degli schizzi topografici e architettonici, cui si affiancano splendide immagini a colori, e per la puntuale documentazione storica attuata attraverso ingente materiale archivistico e relativo esame critico dei monumenti esplorati.

Il lavoro, curato egregiamente da D. Faustino Avagliano, direttore dell'Archivio di Montecassino, si avvale anche di un prezioso indice analitico di Maria Crescenzi Carrocci; il che consente un'agevole consultazione delle parti che più interessano il lettore.

LUCA LANCIA DI S. GERMANO
(sec. XVI)

*Lo studioso belga, dott. Jacques Debergh, bibliotecario presso l'Istituto reale per il Patrimonio artistico a Bruxelles, nel 1990, quando dirigevo la rivista Spazio Aperto, mi fece avere, tramite il preside Giovanni Petrucci, un suo studio sullo scultore cassinate Luca Lancia, vissuto nella prima metà del cinquecento, del tutto sconosciuto a noi locali. Il testo, tratto dalla rivista in lingua francese "*Revue Belge d'Archéologie et d'Histoire de l'Art*" (LIX – 1990), fu pubblicato in traduzione italiana nel 1991 come supplemento a Spazio Aperto (III – n. 1) grazie al contributo personale del sig. Ciro Rivieccio. Luca Lancia, probabilmente figlio di Bernardino Lancia di S. Elia Fiumerapido, morì nel 1553 ed attualmente riposa nel cimitero di Binche in Belgio. La sua origine cassinate è testimoniata dall'epigrafe del monumento funebre nella quale, tra l'altro, si legge "*qui fut natif de St Germain du reaulme de Naple*".*

Binche: monumento funebre di Luca Lancia.

Il prof. Debergh, della Libera Università di Bruxelles, non ha mai smesso di interessarsi alla figura del nostro artista, né ha mai mancato di aggiornarmi sulle novità acquisite nelle sue ricerche.

La nota che qui pubblichiamo è una messa a fuoco in appendice allo studio sullo scultore Jacques Dubroeucq, contemporaneo e "padrone" di Luca Lancia, opera del dott. Robert Didier, specialista belga di scultura medioevale e rinascimentale (Ars Libris, Bruxelles 2000, pagg. 68-69).

Il comune di Cassino ha voluto ricordare il suo illustre concittadino intitolandogli una strada presso la frazione Caira (delib. Cons. Comun. 21/9 del 29.05.1995).

e. p.

LUCA LANCIA
UNO SCULTORE NAPOLETANO A BINCHE

Jacques Debergh

I documenti d'archivio menzionano, senza molto insistervi, collaboratori ed aiutanti che si affaccendano attorno a Jacques Dubroeucq. Tra quelle ombre un certo Luca Lange (lo si trova scritto Lucius, Luca(s), Lucq(u)e, Lancia, Lance o Lanche) presenta qualche consistenza: il suo nome compare a più riprese, le sue opere e le sue realizzazioni sono descritte con relativa precisione; notizie biografiche, infine, figurano su un monumento funebre di Binche, riconosciuto nel 1920 da un membro del Circolo Archeologico di Mons, M. Sailly. Nato a San Germano, l'attuale Cassino, che faceva parte allora del Regno di Napoli, Luca Lancia va a stabilirsi in Hainaut su richiesta della reggente dei Paesi Bassi, Maria d'Ungheria. Giunse il 23 luglio 1550 a Binche dove morì il 14 di un mese, di cui si è perso il nome, dell'anno 1553.

Iscrizione in lingua francese.

Luca Lancia, *molleur en plattre de figures d'anticquaiges*, apparteneva verosimilmente ad una linea di scultori operanti a Carrara, a Napoli e a Venezia nel corso del XV secolo e la prima metà del XVI: Simone da Lancia, d'origine genovese, è attestato a Carrara nel 1490, dove suo figlio Bernardino, nato a S. Elia nel territorio dell'abbazia di S. Germano [Montecassino, n.d.t.], è anch'egli presente nello stesso anno. Inoltre Vasari tra gli allievi del Sansovino cita un altro "Luca Lancia da Napoli", probabilmente il "Lucha Scultor" il cui nome compare in un documento del 12 dicembre 1537. Tutti sembrano essersi particolarmente distinti nella lavorazione del marmo. Allo stato della documentazione, riconoscere il nostro uomo nell'apprendista del Sansovino resta una congettura, così come l'identificazione che ne propose J. Duverger con un Luc Blanche, stuccatore, collaboratore del Primaticcio a Fontainebleau nel corso dell'anno 1540.

Luca Lancia era al servizio di Maria d'Ungheria, a Binche e a Mariemont, ma fu autorizzato a lavorare per Giovanni di Hennin-Liétard, signore di Boussu, nel

secondo semestre del 1552. Le fonti d'archivio fanno luce sulle sue opere, lavori in stucco ad imitazione del marmo, copie di opere antiche i cui originali erano stati oggetto di calchi e creazioni all'antica di modelli esistenti o di cui egli era l'ideatore, non sappiamo, perché nessuno di esse ha resistito agli insulti del tempo e degli uomini. I soggetti delle *statue antiche, tanto per Binche che per Maryemont*, da cui Giovanni di Hennin-Liétard ottenne dei "tirages des têtes" [effigi ottenute mediante forme in gesso – n.d.t.], sfuggono: certamente imperatori romani e divinità, particolarmente apprezzati nel Rinascimento. Avevo suggerito, con prudenza, di collegare il nome di Luca Lancia alla serie di sculture e rilievi che Adriano di Montigny ha raffigurato al primo piano nelle tempere degli *Albums de Croÿ*, rappresentante l'ala meridionale del castello di Boussu nel 1607. Niente affatto. Krista De Jonge ha di recente stabilito che quegli elementi appartenevano ad una fontana all'italiana tratta, verso la metà del 1530, da un'officina genovese dove lavorava, tra gli altri scultori, Guglielmo della Porta; passò, in seguito, al castello di Gaasbeek dove, smontata, si trova tuttora. Dal canto suo Hedicke aveva supposto che erano di mano di Lancia le grandi terrecotte raffiguranti Francesco I e Carlo V che ornarono il castelletto d'ingresso di Boussu fino alla fine della seconda guerra mondiale: sottoposti all'analisi della termoluminescenza, i frammenti, riportati alla luce di recente, si sono rivelati della fine del XVIII o dell'inizio del XIX secolo.

Iscrizione in lingua latina

Ci si muove su di un terreno un po' più sicuro con i docu-

menti relativi alla *Cleopatra*, in realtà una *Arianna dormiente*, e al *Nilo*, destinati al "nuovo giardino" del palazzo di Binche. Si tratta in effetti di copie di capolavori conservati nel famoso cortile del Belvedere in Vaticano. Su richiesta del Primaticcio, ne erano state prese le forme, nel 1540 e nel 1545, destinate ad abbellire Fontainebleau: l'*Arianna* fu colata in bronzo, non il *Nilo*. Maria d'Ungheria, che voleva che il suo palazzo di Binche non fosse per nulla inferiore alla "nouvelle Rome" che edificava il cognato Francesco I, ottenne gli stampi che la morte del re di Francia, nel 1547, aveva lasciati in abbandono. Leone Leoni, che aveva fatto le parti dell'intermediario, dovette passarli in bronzo; malgrado le promesse in materia lasciò, nell'ottobre 1549, i Paesi Bassi, che proprio non apprezzava, per Milano. L'approvazione definitiva di Enrico II giunse il 17 dicembre 1549. Sembra lecito collegare l'arrivo del *molleur en plattre* Luca Lancia a Binche, nel luglio 1550, alla defezione di Leone Leoni: le due statue furono realizzate ed ultimate tra l'autunno 1550 e l'estate 1552.

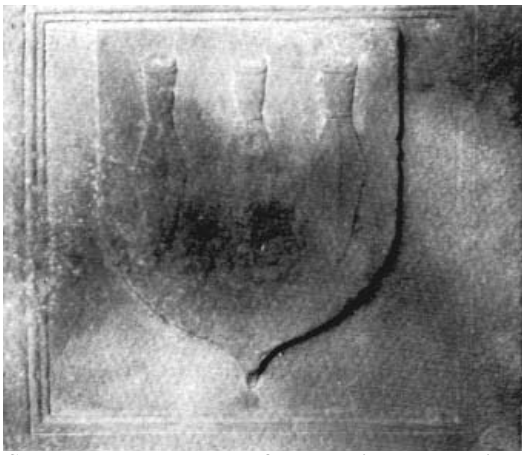
Stemma sul monumento funebre di Luca Lancia.

Se Lancia fu lo stesso "garzone" del Sansovino e se Dubroeucq ha effettivamente fatto tappa a Venezia durante il suo viaggio in Italia, si puó immaginare che fu quest'ultimo a suggerire il suo nome alla governante dei Paesi Bassi; se Lancia apparteneva all'équipe del Primaticcio a Fontainebleau, avrebbe potuto accompagnare Eleonora, sorella di Maria di Ungheria, e vedova di Francesco I, nel novembre 1548 le forme della *Cleopatra/Arianna* e del *Nilo* nel dicembre 1549 (benché il primo testo che lo menziona precisi […] *il XII giorno di luglio 1550 che giunse a Binche*).

Gli archivi precisano che Luca Lancia percepì successivamente 798 libbre tornesi e 410 libbre e 8 soldi tornesi, per 14 e 9 mesi di trattamento e di paga a copertura dei periodi dal 23 luglio 1550 al 22 settembre 1551 e dal 23 settembre 1551 al 23 giugno 1552; ci sfugge la somma percepita nel 1553.

Tali sono le riflessioni di ordine essenzialmente storico che ispirano i documenti a disposizione. Resta da sperare che gli scavi archeologici effettuati a Binche e a Boussu riveleranno un giorno tracce concrete dell'attività di Luca Lancia, sì da consentire un giudizio sull'arte di questo collaboratore "antichizzante" di Du Broeucq.

CATASTI ONCIARI DI TERRA DI LAVORO

Presso L'archivio di Stato di Napoli sono conservati i Catasti Onciari del Regno di Napoli, una sorta di anagrafe tributaria che riporta i possedimenti e i redditi di ciascuna famiglia posseduti nei rispettivi comuni e anche fuori. Dai vari registri si possono trarre interessanti notizie relative ai singoli nuclei familiari, con l'indicazione dei componenti, la loro età, sesso e condizione sociale, nonché l'ubicazione dei beni posseduti, con i nomi delle località ed i confini. Non sono esclusi dai catasti i beni ecclesiastici con le loro rendite.

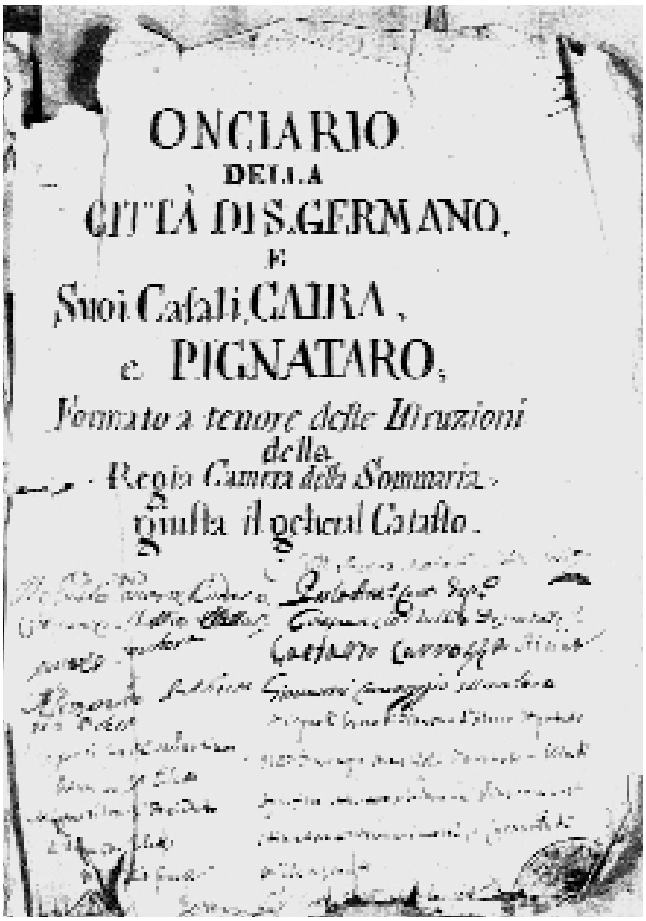
ONCIARIO
DELLA
CITTÀ DI S.GERMANO,
E
Suoi Casali, CAIRA,
e PIGNATARO,
Formato a tenore delle Istruzioni
della
Regia Camera della Sommaria,
giusta il general Catasto.

Si tratta di una vera e propria fotografia dell'assetto sociale ed urbano dei comuni, o università, come si chiamavano nella metà del secolo XVIII, epoca a cui risalgono i detti catasti.

Sarebbe cosa particolarmente opportuna se gli odierni comuni provvedessero a riprodurre i registri di loro interesse, da conservare presso le biblioteche o gli archivi comunali, a disposizione degli studiosi: la spesa non sarebbe molto onerosa per le casse comunali.

I soci del CDSC hanno provveduto, a proprie spese, a riprodurre i registri catastali relativi ai comuni di Acquafondata, S. Elia Fiumerapido, Cassino, S. Angelo in Theodice, Caira, e Pignataro Interamna (questi ultimi definiti "casali di S. Germano"). Riteniamo utile riportare qui l'elenco dei comuni del Cassinate, ex Terra di Lavoro, presenti nei catasti onciari di Napoli, segnalati dal Prof. Giovanni Petrucci.

Distretto di Sora

	Anno	Volumi
Arpino	3.13.1754/1	1351 a 1368
Arce	1.1.1741/1	1369 a 1371
S. Angelo in Theodice	1741/1	1372 a 1373
Aquino	1.2.1746/1	1374 a 1377
Atina	1.1.1742/1	1378 a 1380
Alvito	2.3.1751/1	1381 a 1386
Acquafondata	2.1.1758/1	1387 a 1388
Belmonte	1.1.1741/1	1389 a 1391
Brocco	1.1.1744	1392
Casalvieri	1.1.1753/2	1398 a 1401
Colle S. M.	1.1.1741/1	1402 a 1404
Casalattico	1.1.1754/1	1405
Cervaro e Trocchio	1.3.1753/1	1408 a 1412
Castelnuovo di S. Germano	1.2.1742/1	1413 a 1415
S. Donato	1.4.1753/1	1417 a 1422
Fontana	2.1752/1	1431 a 1433
Piedimonte della Badia di S. Germano	1.2.1744-1753/2	1455 a 1458
S. Pietro Infine	1.1.1741/1	1459 a 1460
Picinisco	1.1.1754/1	1465 a 1466
Posta	1.1.1754/1	1465 a 1466
Rocca D'Arce	1.2.1753/1	1467 a 1470
Roaccasecca	1.4.1742/1	1471 a 1476
Rocca D'Evandro	1.1.1742/1	1477 a 1479
Sora	1.1.1744/2	1480 a 1482
S. Germano	3.15.1742/1	1483 a 1501
Settetrati	1.1.1753/1	1502 a 1504
Terelle	1.1.1753/1	1505 a 1506
Villa	1.1. ??? /1	1457
Viticuso	1.1.1749/1	1507
S. Vittore	1.1.1743/1	1717 a 1714
Vicalvi	1.1.1748/1	1715 a 1717

NOTIZIE UTILI: Archivio di Stato di Napoli, via del Grande Archivio, Tel. 0815638246. Aperto al pubblico dalle ore 8.30 alle 18.00; giorni di chiusura anticipata (ore 13.30): martedì grasso, venerdì santo, dall'1 agosto alla chiusura estiva, dal 21 agosto al 2 settembre; giorni di chiusura completa: dal 7 al 19 agosto.
Le fotocopie sono consentite per i documenti posteriori al 1870, tenuto conto dello stato di conservazione. Il materiale documentario di data anteriore puó essere solo microfilmato.
I costi variano da £. 150 per le fotocopie f.to A4 (300, A3) a £. 500 il singolo fotogramma (minimo consentito: 20 fotogrammi), a £. 950 per copia al lettore-stampatore, cui va aggiunto anche il costo del fotogramma negativo (quindi complessivamente £. 1450).

IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI AQUINO

"Il Museo della città"

Giovanni D'Orefice

L'Amministrazione comunale di Aquino ha puntato decisamente al recupero dei luoghi che per secoli o decenni erano stati abbandonati a se stessi in una condizione di degrado ambientale e strutturale. Dopo il recupero dell'area archeologica che comprende l'Arco di Marcantonio e la Chiesa della Madonna della Libera, del quartiere medioevale con la Casa di San Tommaso d'Aquino e, di recente, il meraviglioso recupero del Vallone delle Pentime, un'altra grande opera culturale è stata in questi ultimi mesi realizzata: il Museo della Città.

Esso è sorto in un'area che nel passato era stata destinata a mattatoio pubblico, iniziativa che ebbe poco successo in quanto la struttura funzionò solo per qualche anno e poi fu abbandonata alle boscaglie spontanee e quindi all'autodistruzione. Oggi quell'area, sita a fianco della antica Via Latina, si presenta valorizzata in modo tale che ogni visitatore stenta a poter immaginare cosa potesse ospitare prima: l'ingresso appare come quello di una magnifica villa di campagna attorniata da cimeli storici, da lapidi marmoree, capitelli e rocchi di colonne di epoca romana. Anche uno scavo, iniziato per un ritrovamento occasionale dalla Soprintendenza tanti anni fa e poi abbandonato e lasciato aperto, è stato accuratamente ristabilito e circondato con pareti lignee e ringhiere in ferro diventando una testimonianza archeologica che fa da anteprima dello stesso museo. Infatti, quegli ambienti emersi che si trovano giusto a ridosso de "Le Forme", antichi corsi d'acqua, probabilmente ospitavano la fabbrica della porpora di cui l'Aquinum romana andava famosa.

All'ingresso del Museo è stata collocata una ricostruzione in gesso della pianta della città ripresa nel Palazzo Viscogliosi di Isola del Liri e che risale ai primi anni del 1600, in essa sono presenti tutti i monumenti dell'antica città evidentemente in condizioni migliori rispetto alla situazione attuale.

Quindi si entra nel Museo che, realizzato ed ideato dall'arch. Piero Rogacien e allestito in collaborazione con lo storico Angelo Nicosia, vuole rappresentare e documentare la storia di Aquino e del suo territorio che anticamente comprendeva gli attuali centri di Castrocielo, Colle San Magno, Pico, Piedimonte San Germano, Pontecorvo, Roccasecca e Villa Santa Lucia.

Il percorso espositivo è rappresentato da pannelli didattici che illustrano ampiamente ogni sezione. Moderne vetrine ospitano reperti che testimoniano in modo visibile le documentazioni scritte ad iniziare dalla Preistoria: in questa sezione sono esposti bifacciali del Paleolitico inferiore, raschiatoi del Paleolitico medio, schegge silicee del Neolitico, e resti di un corredo femminile dell'età del Ferro.

Giustamente ricche e numerose sono le vetrine del periodo romano; la città conobbe il quel periodo il suo massimo splendore. Si inizia con la vetrina che conserva *ex voto* provenienti del santuario extraurbano di Méfete, ed in particolare un'antefissa raffigurante *Potnia Theròn*, la "Signora delle belve", che presenta tracce di colore (IV sec. a.C.); nella vetrina di fronte si conservano materiali del periodo repubblicano provenienti dal santuario urbano, detto *Capitolium*, con una interessante collezione di monete, compresa quella che si coniava ad Aquinum con il famoso gallo che tuttora appare sullo stemma della città. Quindi un'ampia raccolta di ceramiche, aretina, nera, terra sigillata lucerne, vetri, bronzi e vasellame di varie forme di produzione locale.

Nella sala sono raccolte statue e resti di monumenti tombali di notevole interesse storico, quale una figura togata di età augustea e un cippo funerario la cui parte mancante è conservata nel museo Nazionale di Roma, ritrovata e ricostruita idealmente dal giovane studioso Carlo Molle.

Segue la sezione medioevale ove sono conservati mosaici e marmi che vanno dal XII al XIII sec.

In particolare sono presentati il monumento nazionale della Madonna della Libera in tutte le sua fasi storiche e il Castello dei Conti di Aquino, con una ipotetica ricostruzione dell'arch. Piero Rogacien; nella sala è ben evidenziata l'epigrafe tombale del Vescovo Costanzo, copatrono della città con Tommaso d'Aquino. Conclude la visita la sezione moderna con la raccolta di ceramiche, monete, maioliche provenienti dal centro storico della città.

Così come ha sottolineato il sindaco Antonino Grincia, che ha fortemente voluto questa realizzazione, "Aquino ha cominciato a raccogliere i *frammenti* della sua memoria storica per sistemarli, ordinarli e offrirli alla visione, alla riflessione e alla ricerca degli abitanti del suo vastissimo territorio di un tempo e di quanti vengono ad immergersi nelle atmosfere, nei paesaggi, nei ricordi, della nostra bella ed antica terra".

Giovanni D'Orefice

Il Prof. Giovanni D'Orefice ha notevolmente contribuito all'allestimento e arricchimento espositivo del museo di Aquino mettendo a disposizione l'ingente materiale archeologico raccolto e con amore conservato nel corso di molti anni. La sua modestia non gli ha consentito di segnalarlo.

NOTIZIARIO ARCHEOLOGICO

IL RESTAURO DEL NINFEO PONARI DI CASSINO

Il ninfeo nel 1995 - Foto M. Valenti

Mercoledì 27 giugno 2001, presso l'Aula Magna "Luigi Papa" della Facoltà di Ingegneria di Cassino, si è tenuta una conferenza sul restauro del ninfeo nell'area archeologica universitaria di Cassino, organizzato dall'Università degli Studi di Cassino, dalla Soprintendenza Archeologica per il Lazio e dal Museo Archeologico della Città Martire.

Sono intervenuti il Prof. Oronzo Pecere, Magnifico Rettore, la Dott.ssa Anna Maria Reggiani, Soprintendente archeologo per il Lazio, l'Arch. Silvano Tanzilli, Direttore del locale Museo archeologico; quest'ultimo ha illustrato, con il supporto di diapositive, le varie fasi ed i problemi del restauro, ancora non ultimato, del monumento. Al termine si è effettuata una visita guidata al ninfeo; per l'occasione l'area archeologica interessata è stata dedicata a Bettino Valente, l'imprenditore che ne fece dono all'Università consentendo, in tal modo, gli interventi di restauro.

Del ninfeo si sono occupati: G. F. Carettoni, *Casinum*, Ist. St. Romani, 1940, p. 97-98; N. Neuerburg, *L'architettura delle fontane e dei ninfei nell'Italia antica*, Memoria dell'Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli, 5, 1965; G. Lena, *Scoperte archeologiche nel Cassinate*, Cassino, 1980, pag. 23 (riporta schizzi elaborati da A. Pantoni, O.S.B.); A. Giannetti, *Spigolature di vatia antichità nel settore del medio Liri*, Cassino, 1986, pag. 160 (schizzi elaborati da A. Pantoni, O.S.B.); W. Letzner, *Römische Brunnen und Nimphaea in der Westlichen Reichshälfte*, Münster, 1990; M. Valenti, *Il "Ninfeo Ponari" di Cassino (FR): analisi stilistica e cronologica delle decorazioni*, Archeologia Classica, XLIV (1992), "L'Erma", Roma, 1992, pagg. 50-80; G. Ghini - M. Valenti, *Museo e area archeologica, Cassino, Ist. Poligr. e Zecca dello Stato*, Roma, 1995, pagg. 106-109.

«Il ninfeo, convenzionalmente denominato Ponari dal nome della famiglia pro-

Il ninfeo oggi.

prietaria dell'area, fu costruito nella seconda metà del I sec. a.C., durante l'importante fase di riqualificazione urbana dell'antica Casinum.

L'edificio risulta sostanzialmente ancora inedito, pur essendo stato oggetto di studi per tutto il secolo scorso, come risulta dagli articoli e dalle citazioni fatte dal Carettoni, dal Neuerburg, dal Giannetti e dal Valenti.

Gli scavi e i restauri in corso ci restituiscono una struttura architettonicamente articolata e ricca di decorazioni parietali e pavimentali, confermando le ipotesi fatte dagli studiosi: le due fasi di destinazione che il monumento ha avuto nei circa quattro secoli di vita e la probabile appartenenza ad un edificio abitativo urbano di vaste dimensioni (villa?).

L'impegno che la Soprintendenza e l'Università pongono nella prosecuzione di questo progetto ha lo scopo di approfondire la ricerca, di salvare i preziosi manufatti decorativi e di aprire alla visita un monumento di grande valore artistico».

Arch. Silvano Tanzilli

RESTAURATO IL TEATRO ROMANO DI CASSINO

La sera del 13 luglio scorso, nell'ambito delle manifestazioni estive "*cassinoarte 2001*", è stato inaugurato il teatro romano dopo i complessi lavori di restauro curati dall'arch. Silvano Tanzilli e dall'ing. Luigi Volante. A dire il vero la prestigiosa struttura già in passato aveva ospitato spettacoli teatrali e musicali di grande rilievo, ma quella di luglio segna l'inizio di una nuova fase perché, oltre alla ristrutturazione del teatro vero e proprio, si è operata una campagna di scavi che ha riportato alla luce l'area del postscaena e, per la prima volta, il tratto di strada basolata che fiancheggiava il recinto sul lato est, e si è proceduto ad attrezzare tutta l'area circostante (compresa quella dell'ex villa Petrarcone) facendone un piccolo parco

archeologico finalmente fruibile dai visitatori. Della nuova configurazione del sito, venuta fuori dallo scavo, parleremo ampiamente nei prossimi numeri.

Alla serata inaugurale, animata dalla presentatrice della RAI Enrica Bonaccorti e dall'orchestra sinfonica del Terzo Millennio, diretta da Renato Serio, hanno partecipato il Soprintendente archeologico per il Lazio dott. Anna Maria Reggiani, il Presidente della Giunta Regionale on. Francesco Storace, numerose autorità civili e militari, l'intera giunta municipale capeggiata dal sindaco Bruno Scittarelli e varie personalità del mondo dello spettacolo.

La dott.ssa Reggiani ha voluto sottolinerare quello che è stato il miracolo di Cassino: l'essere riusciti ad abbattere le case coloniche sorte a ridosso del teatro, cosa che molto difficilmente si riesce a fare in Italia; ha inoltre lanciato un appello al presidente Storace affinché si adoperi a far tornare a Cassino la statua detta "l'eroe di Cassino", attualmente conservata negli scantinati del Museo Nazionale di Napoli. La statua, ricordiamo, è proveniente dalla stessa area del teatro romano e fu riportata alla luce il 31 luglio 1946, durante i lavori di scavo diretti da Gianfilippo Carettoni quando la competenza territoriale archeologica era a Napoli.

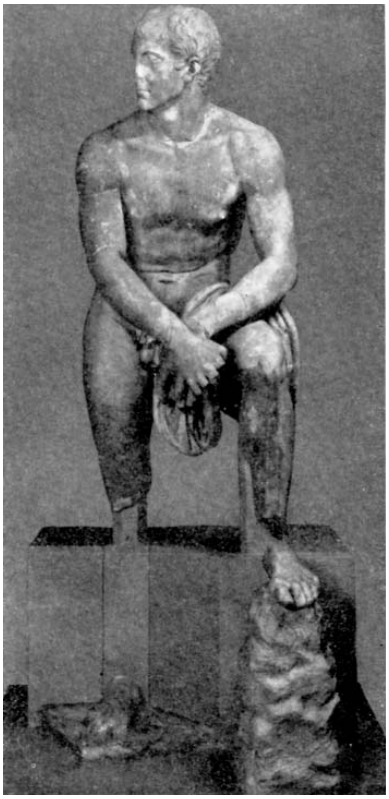

"L'eroe di Cassino"